This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 862 926

LOZZI
Saggi di ordinamento giudiziario
1885

HD
S
ITA
997
LOZ
HARVARD
LAW
LIBRARY
Digitized by Google

Digitized by Google

(479) ITALY

Avv. CARLO LOZZI

SAGGI

DI

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

E DI

GIURISPRUDENZA COMPARATA

NELLE MERCURIALI DEL 1885

DISCORSI

dei Procuratori Generali del Re avanti le Corti di cassazione

I. Di Roma (G. DE FALCO)
II. Di Torino (V. CALENDA DI TAVANI)
III. Di Napoli (G. MASUCCI)
IV. Di Firenze (G. MANFREDI)
V. Di Palermo (M. MURATORI).

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33
1885

BIBLIOTECA LUCCHINI
5148
N.° d'ord. 2380.
Digitized by Google

Digitized by Google

All'illustre Sig.
prof. cav. C. Cucchiani

in segno di vera e affettuosa stima
con preghiera di dare il suo autorevole giudizio

C. Lozzi

Nominato, a ragion d'onore,
a pag. 4.

Digitized by Google

Digitized by Google

HINI

Avv. CARLO LOZZI

SAGGI

DI

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

E DI

GIURISPRUDENZA COMPARATA

NELLE MERCURIALI DEL 1885

DISCORSI

dei Procuratori Generali del Re avanti le Corti di cassazione

I. **Di Roma** (G. DE FALCO)
II. **Di Torino** (V. CALENDA DI TAVANI)
III. **Di Napoli** (G. MASUCCI)
IV. **Di Firenze** (G. MANFREDI)
V. **Di Palermo** (M. MURATORI).

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33
1885

S
117

Digitized by Google

Estratto dalla GIURISPRUDENZA ITALIANA.

DEC 20 1930

Digitized by Google

SAGGI
DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
E
DI GIURISPRUDENZA COMPARATA

NELLE MERCURIALI DEL 1885

Discorsi dei Procuratori Generali del Re avanti le Corti di cassazione — I. *di* **Roma** (G. DE FALCO) — II. *di* **Torino** (V. CALENDA DI TAVANI) — III. *di* **Napoli** (G. MASUCCI) — IV. *di* **Firenze** (G. MANFREDI) — V. *di* **Palermo** (M. MURATORI).

Avevamo divisato smettere questa rassegna, non tanto per la non lieve fatica che ci costa, quanto pei fastidi che ci procaccia; dacchè nella patria di Machiavelli la vecchia massima di vigliacca prudenza: *parum de Deo, nihil de Principe* applicata alle opere degli alti funzionari dello Stato, oggi vuol dire, che è meglio tacerne del tutto, quando non se ne possa dire tutto il bene, e non si abbia il triste coraggio di rinunziare ai diritti della critica o di tradirne i doveri. Ad alcuni autorevoli personaggi, che per loro bontà sogliono fare qualche stima de' miei lavori critici, è parso che io dovessi continuare questi poveri ma coscienziosi studi comparativi; ed eccomi di nuovo, sebbene un po' tardi, all'opera, nella fiducia da loro inspiratami, che essi possano tornare di qualche vantaggio agl'istituti giuridici e alla magistratura del nostro paese.

Quale, secondo l'ordinamento giudiziario, dev'essere

Digitized by Google

il soggetto e lo scopo di questi discorsi d'inaugurazione del nuovo anno giuridico? Bisogna dire che la legge non sia chiaramente espressa, o che il suo concetto non garbi molto ai suoi ministri siccome quello che, a loro giudicio, non si presta gran fatto a sfoggio d'erudizione, a voli d'eloquenza, vedendo come ciascun oratore soglia interpretarla a modo suo, e fare un discorso *singolare;* di guisa che confrontato l'uno con l'altro ne risulta una differenza grande negli intendimenti, negli argomenti, ne' mezzi, nel metodo, nella forma!

Si sarebbe tentati a trovare in questa varietà d'intenti e di modi un riscontro e quasi un simbolo della dissonanza ne' giudicati delle cinque Corti supreme per farci toccare con mano anche una volta, che questa istituzione serve a tutt'altro che ad apportare il beneficio della conformità della giurisprudenza.

Come nella rassegna dell'anno scorso mi cadde in acconcio il segnalare la *Relazione statistica* del Procuratore Gen. di Corte d'appello comm. G. Costa, ora provvidamente destinato all'alto ufficio di Avvocato Generale erariale, là dove sin dal principio aveva sagacemente e coraggiosamente toccato non solo della storia e della critica risguardanti i discorsi inaugurali in Italia, ma eziandio, sull'esempio prima datone dall'illustre prof. Lucchini, del modo di ridurli ad unità di concetto e ad uniformità di sistema e coordinarli ad uno scopo pratico, politico e civile; così nel presente *Saggio* mi torna opportuno il valermi dell'autorità sua sullo stesso malagevole argomento, riferendo le testuali parole, ond'egli prese le mosse nel suo veramente *esemplare* discorso all'assemblea generale del 5 gennaio 1885 avanti la Corte d'appello di Bologna. « Sia pure nobile ed elevato, come è a non dubitarne, nei

Digitized by Google

rapporti della scienza e dell'amministrazione, l'intento cui questa annuale rassegna è diretta; — contribuiscano pure a renderla pratica ed efficace i precetti della Giunta cui è commesso curarne e perfezionarne l'indirizzo, ed eccitare fra gli oratori una cortese e cavalleresca gara di emulazione: — valgano pure ad ispirare elevatezza e serenità di giudizi, quali alla scienza convengono ed esige la verità, l'autorità ed i consigli di una critica, altrettanto dotta ed accurata, quanto imparziale; tutto ciò ha potuto produrre e produrrà anche più spiccata in un prossimo avvenire una certa uniformità di sistema nel raccogliere e nell'analizzare i dati statistici; — potrà evitare la superfluità degli apprezzamenti personali e delle divagazioni accademiche ed i pericoli di polemiche inopportune: — potrà consigliare una prudente parsimonia nelle induzioni, avventate o fallaci, quando non traggano fondamento da fatti statistici certi, numerosi, costanti: — potrà dimostrare la necessità di infondere vita e movimento alle cifre con specifiche illustrazioni di fatti, accertati da matura e personale esperienza, atti a somministrare criteri positivi che possono riuscire profittevoli alle esigenze della scienza, dell'amministrazione e della legislazione ».

« In questa guisa però si risolve una sola parte del problema, quella che considera le orazioni inaugurali nei loro caratteri sostanziali, e come opera preparata da lunga e severa meditazione per lo studio e la meditazione dei dotti, degli statisti, dei legislatori: rimangono le difficoltà speciali che sorgono dal modo nel quale esse sono costrette ad affrontare la pubblicità; difficoltà di tempo, di occasione, di metodo, di forma, per se stesse così gravi che, se non possono scuotere

Digitized by Google

la fede di coloro che patrocinano questa istituzione, sono tali però da fornire argomento a diligente studio e a seria discussione ».

Come poi anche di una legge non iscevra di difetti e di pericoli si possa fare savia ed opportuna applicazione e trarne vantaggio per la più retta ed illuminata amministrazione della giustizia, lo stesso Proc. Gen. Costa ne ha data nuova prova nel suo discorso da tutti lodato, segnatamente rispetto alle condizioni morali e giudiziarie delle Romagne, per via de' più esatti dati statistici, confronti ben condotti e critiche osservazioni, da lui poste nella loro piena e vera luce.

Anche la *Rivista Penale* è come noi in ritardo a fare la rassegna dei *discorsi d'apertura* (com'essa li chiama) *per l'anno giudiziario* 1885, e solo nella dispensa del 25 novembre scorso, a pag. 480, parla di quelli de' Procuratori Generali avanti le Corti di Cassazione, sbrigandosene in poche parole e senza alcuna osservazione critica. Notevole per altro è il seguente esordio:

« Infinita è la serie degli *argomenti vari*, su cui più o meno si aggirano i discorsi in esame, più o meno interessanti l'amministrazione della giustizia, di cui esclusivamente sono chiamati i nostri oratori a render conto. Con sobrietà maggiore del consueto però noi ne faremo la rivista, *anche per non incoraggiare da parte nostra i disserenti ad esular troppo dal soggetto e smarrirsi troppo volentieri in accademiche, per quanto talvolta pregevoli, disquisizioni speculative* ».

I.

Il discorso dell' illustre senatore P. G. De Falco è come gli altri suoi, splendido di concetti e di forma;

Digitized by Google

ma è il più generico di tutti, e quasi enciclopedico, toccando di troppe cose, anche estranee all'ordinamento giudiziario, e alcune rasentanti persino la politica: *periculosae plenum opus aleae*. Fu già avvertito dai critici della letteratura che la legge d'evoluzione ha fatto sì che il libro, e molto più il discorso di qualsiasi genere, non sia più un'opera organata e fortemente costretta insieme, ma una raccolta di pezzi staccati, di brandelli di articoli di giornali. Conosciamo alcuni discorsi di procuratori generali di Corte d'appello composti appunto di questi brani mano mano raggranellati di articoli di giornali intorno ai principali avvenimenti dell'intera annata. In ogni opera, e molto più in una breve orazione non deve mancar mai il concetto predominante, informatore ed unificatore; ciò che ora chiamano alla foggia tedesca, *organismo*. L'opera del magistrato inoltre vuole essere eminentemente sintetica. Del resto il sentenzioso detto: *firmare animum expediat constantibus exemplis* tolto ad epigrafe dal De Falco accenna ad un tèma troppo vago e indeterminato e si presta ad ogni oratoria o rettorica divagazione.

« Il numero dei ricorsi, così egli dopo alcune parole d'introduzione, pervenuti alla nostra Corte non ha variato da quello degli altri anni, e pare la continuità sua rifermi quella fatale legge di statistica, per la quale viene segnato, a ciascun paese in un determinato stadio di civiltà, un bilancio annuale di liti, di delitti, di errori, di sventure, di eventi, che viene pagato non meno puntualmente delle imposte e dei balzelli, le quali (?) pesano sui contribuenti, e che non muta (?) se non lentamente, a lunghi intervalli, per mutar di condizioni, o per sforzi energici ed efficaci verso un migliore avve-

Digitized by Google

nire ». Tutto ben detto e raffermato cogli autorevoli insegnamenti del Moreau, del Jonnès, del Quételet e del nostro Messedaglia; ma ci sia consentito l'osservare col debito rispetto a sì eminente magistrato che i pubblicisti da lui citati parlano di reati, come di malattie riproducentisi nel corpo sociale a dati intervalli con legge quasi costante e quasi colle stesse proporzioni; ma se questa supposta legge da altri contraddetta, attese le risultanze spesso incerte, e le conclusioni troppo spesso affrettate della statistica, può sostenersi pei reati; a nessuno può venire in mente di desumerla dai ricorsi in Cassazione, il cui maggiore o minor numero dipende da cagioni, sovente estrinseche e ben diverse.

Nei giudizi di Corte di assise, notato che la *proporzione fra gli annullamenti ed i rigetti è stata di circa il* 9 *per* 100; *fra gli annullamenti ed il numero dei ricorsi del* 7 *per* 100, esclama: « singolare coincidenza di numeri e di proporzioni fra questo e l'anno antecedente! » Rilevato coi raffronti dei dati statistici il numero degli annullamenti di giudizi di Corti d'assise, di Tribunali correzionali, di pretori, ecc., assai più grande in questi che in quelli, afferma che questo « fatto grave e con costanza ripetuto mostra che la esattezza e legalità dei giudizi sta in ragione della importanza del magistrato cui sono affidati, e che i più difettosi ed inesatti sono quelli iniziati o compiti presso il giudice unico ». Sapevamcelo! Ma dall' andamento della giurisdizione pretoriale odierna non è lecito trarre argomento contro l'istituto del giudice unico, vagheggiato dalla Commissione ministeriale per la riforma dell'ordinamento giudiziario, e molto meno contro l'ampliata competenza del giudice singolare che invece è proposta nel disegno di legge del ministro Taiani. La cognizione dei reati

Digitized by Google

minori essendo ora affidata a magistrati, che ordinariamente son giovani e fanno le prime prove, è naturale che vada soggetta a maggiori difetti ed errori. Tanto più poi che ad essi è pur demandato il giudicio su contravvenzioni a leggi speciali, che come tali e spesso nuove presentano difficoltà più gravi in confronto delle contravvenzioni al diritto comune; e però si è verificato un numero di annullamenti più grande in quelle che in queste. Di fatti, lo stesso Procuratore Generale rispetto alle cause civili osservava, che la proporzione fra le sentenze annullate ed i ricorsi non accolti si è tenuta a poco meno del 46 per 100 nelle materie del diritto comune, ma è andata oltre il 54 per 100 nelle materie attinenti al diritto speciale: « proporzioni poco dissimili da quelle notate pel 1883, ma pur sempre enormi proporzioni, le quali lasciano deplorare il perdurante fluttuare della giurisprudenza, spiegabile fino ad un certo punto nelle questioni che si attengono a leggi speciali di recente conio, complicate molto e difficili, ma punto o poco spiegabile nelle materie regolate da leggi che, contando secoli di vita, dovrebbero nell'applicazione fornire più stabile e certa la ragione del decidere ».

Constata poi con soddisfazione che la rimessione di cause dall'una all'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospicione, fu richiesta ed accordata per minor numero di casi che in parecchi degli anni precedenti, dacchè nessuno debb'essere distolto dai suoi giudici naturali; come troppo spesso si fa con la così detta correzionalizzazione de' crimini, e per motivi non sempre consigliati da mitezza di pena da applicare, come non ha molto si è visto nel processo Sbarbaro, condannato correzionalmente a ben 7 anni

Digitized by Google

di carcere! Si consulti la statistica e si vedrà che nè manco pei più gravi crimini rinviati al Tribunale correzionale quasi mai nell'applicazione della pena si è andato oltre ai 3 o ai 5 anni di carcere. Ma su questi inconvenienti, appetto ai quali è tollerabile la *rimissione* ristretta sempre a pochi casi eccezionali, il Pubblico Ministero non trova nulla a ridire!

Egli si loda, ed a ragione, dell'opera de' suoi collaboratori nel Pubblico Ministero, il cui officio « è quello di rilevare per ogni causa le questioni, pubblicamente discuterle nel puro interesse della legge, e segnarne per primo e dimostrarne la soluzione ». Noi crediamo coll'onorandissimo Vigliani, che parte precipua del Pubblico Ministero sia pur quella di appurare lo stato della giurisprudenza e della dottrina in ogni questione, per agevolarne alla Corte la risoluzione più giusta e sicura, e per impedire dal canto suo quella continua mutabilità, varietà e difformità che ingenerano incertezza e scetticismo nel diritto che vuol essere essenzialmente *positivo*, certo e determinato.

Commenda eziandio la cooperazione del Fôro, che in Roma felicemente ora non è soltanto romano, ma italiano; cooperazione non che utile, necessaria alla interpretazione delle leggi, che di fronte anche alla meglio ordinata codificazione rimane indispensabile; e cita in proposito la seguente sentenza del giureconsulto Pomponio: « Legibus latis naturaliter evenire solet ut interpretatio desideraret prudentium auctoritate necessariam esse disputationem fori ». E si poteva citare anche e più opportunamente l'autorità di insigni pubblicisti moderni, per esempio, lord Brougham, che ebbe ad osservare come nella moltiplicità delle leggi e dei rapporti sempre crescenti colla civiltà sieno ben poche

Digitized by Google

quelle così chiare e precise da non ammettere interpretazione di sorta. Vero è che in nota cita anche il libro dell'ex-guardasigilli Zanardelli: *L'Avvocatura*, ma come dotta e nobile testimonianza dei meriti e della gloria del fôro italiano. Il De Falco è un oratore accorto, che non dimentica alcuno.

Il crescente numero e la facilità (per usare la sua parola) delle condanne capitali alla vigilia (di un giorno sempre *di là da venire*) della discussione del nuovo Codice che ne propone l'abolizione, secondo il De Falco « proviene meno da cresciuta atrocità di delitti o da sentito bisogno di maggiore severità di pene, che dalla persuasione che la pena pronunciata non venga eseguita. Un tempo le pie menzogne del giurì, la mercè delle circostanze attenuanti, e la timida scrupolosità dei giudici erano baluardo e difesa contro le frequenti applicazioni della irreparabile pena. Oggi che scritta essa nel Codice, viene ogni volta risparmiata dal presidio della grazia, si è più facili a pronunciarla, sapendo che non avrà esecuzione, e che il diritto di grazia, compimento necessario della giustizia umana, ne previene i pericoli e ne mitiga il rigore ». Questa seconda parte del periodo non bene si accorda colla prima, sendochè in sua sentenza dovevasi dire, che il diritto (meglio la prerogativa) di grazia, qual compimento della umana giustizia, dovrebbe aver luogo soltanto a cessarne i pericoli e a mitigarne il rigore. Ma a prescindere da questa lieve menda dialettica, la spiegazione del grave fatto com'è data dal De Falco, a noi pare più ingegnosa che vera; e non crediamo che valga più dell'altra, pure da altri addotta, che la persistenza di quelle condanne capitali sia una specie di protesta della coscienza pubblica contro il dottrinarismo degli abolizionisti che

Digitized by Google

paiono teneri degli assassini e quasi dimentichi delle loro innocenti vittime! Noi non ripeteremo ciò che abbiamo pubblicato anche in questa *Rivista* contro il malaugurato sistema della grazia sostituita ad un genere di pena e per tutte le condanne! Ricordiamo che nel reggimento costituzionale anche la Reale prerogativa della grazia è esercitata sotto la responsabilità dei ministri, la quale diventa irrita e vana di fronte a un sistema prestabilito in ispreto delle leggi e delle magistrature. Il De Falco non osa dir tanto, ma la sua conclusione non è meno grave: « nessuna cosa toglie tanto valore ed efficacia alla giustizia penale, quanto la incertezza delle pene o la quasi certezza di evitarne la esecuzione ». Avevamo già scritte queste parole, quando ci è avvenuto di leggere su pe' giornali una lettera del prof. Enrico Ferri, il corifeo della nuova scuola antropologico-positiva, da cui togliamo il seguente passo: « A me sembra che tenere inutile spauracchio la pena di morte nel Codice, per non applicarla mai o quasi mai, sia un assurdo poco serio, e sia necessario quindi o cancellarla o applicarla ». D'accordo in tutto, meno nella serietà dell'assurdo che noi non ammettiamo, sembrandoci più o meno tutti ridevoli, non escluso il famoso di S. Agostino sulla S^ma^ Trinità: *Credo, quia absurdum!*

Venendo alle cause civili, il Procuratore Generale avvisa che tornerebbe utile l'indagare per ciascun caso i motivi del pronunciato annullamento, e distribuirli per classe in modo da indicare « le questioni sulle quali la giurisprudenza è più discorde, *i punti ove s'avvera* (meglio si verifica) più facile o più frequente l'errore ». Ma questa sintesi sarebbe troppo malagevole, e per l'opposto agevole tornerebbe venire indicando le massime prevalse nelle sentenze del supremo Consesso; e

Digitized by Google

però stima meglio (ed è almeno più comodo) non far nè l'uno nè l'altro; e questa astensione cerca giustificare con ragioni che hanno già trovata la loro piena confutazione nei discorsi del Procuratore Generale Calenda, come ricorderà certamente chi ha tenuto dietro alle nostre annuali rassegne. Nondimeno egli si fa difensore — *nec defensoribus istis tempus eget!* — dell'ultima sentenza della Cassazione romana, in cui dichiarò soggetti a conversione i beni di Propaganda Fide; ma con troppa disinvoltura dissimula la precedente sentenza della stessa Corte, che erasi pronunciata in senso opposto. Una contraddizione in causa di sì grave momento e di diritto pubblico e a sì brevi intervalli, non si giustificherebbe facilmente nemmeno da un Cicerone o da un Demostene. Vedasi in proposito la nota da noi apposta a detta ultima sentenza in questo stesso periodico dell'anno corrente, e l'articolo gravissimo che l'illustre pubblicista R. Bonghi pubblicò nella *Nuova Antologia* a commento delle due contraddittorie decisioni. E altro non aggiungiamo pel rispetto che è ben dovuto ai responsi di sì alti magistrati e insigni giureconsulti; tanto più che, secondo la voce pubblica, la mancanza di coesione e conformità ne' suoi pronunciati deriva in gran parte dall'assenza troppo prolungata de' capi della Corte, ai quali spetta dare l'indirizzo e mantenere l'unità del diritto e dei concetti giuridici, la correttezza della forma, e la concordia degli animi, salva la più ampia libertà d'opinione e discussione.

Nessuna istituzione, giovi qui raffermarlo, è della magistratura più atta e valevole a costituire fra gli Italiani, mùnicipi per eccellenza e sempre in senso più libero e progressivo dai tempi romani ai medievali, dalla rinascenza all'odierno risorgimento, l'unità

Digitized by Google

vera, l'unità degli spiriti, e ad aiutare efficacemente la concordia delle coscienze e delle opinioni; e però è d'uopo darle buono e stabile assetto in forma degna del nome latino e italiano.

Dopo 18 pagine di dati statistici, e di considerazioni relative ai medesimi e ad altri svariati oggetti, dei quali abbiamo dato un saggio, egli per ciò che riguarda i discorsi d'inaugurazione, annunzia che il miglior sistema è quello da lui seguito; « trarre dalla varietà dei casi il principio che ci è servito di norma pel passato, che può esserci di guida per l'avvenire, e su di esso richiamare la vostra attenzione ». Ecco perchè ad argomento della sua orazione ha prescelto « dell'ufficio della giurisprudenza nella legislazione ».

A parlare con tutta sincerità, la pochezza del mio ingegno non arriva ad afferrare il nesso tra quel sistema e questo tèma. Ma ciò poco o nulla rileva: tanto più che il tèma è svolto magistralmente con copia sì di erudizione eletta, come di savi ed utili avvertimenti; salvo alcune generalità, ricordi storici, definizioni e distinzioni elementari, delle quali si poteva far grazia all'uditorio composto com'era di personaggi versatissimi nella stessa materia. Infine accenna anch'egli all'*ibrido sistema di un organamento giudiziario a più cassazioni*, e pur non volendo si mette a rifare la difesa della Cassazione contro la terza istanza e ad istituire qualche confronto tra l'uno e l'altro sistema. Senonchè anche qui bisognava avere il coraggio di dire apertamente che questa non è più questione, e che se un filo di vita le rimane è attaccato al *municipalismo*, o a parlar più esatto, al *regionalismo*, per cui l'Italia, la patria del diritto e con essa l'unità del diritto è rinnegata dalla coesistenza assurda di cinque Corti supreme!

Digitized by Google

Una delle principali riforme caldeggiate dall'illustre Taiani, posti i due cardini fondamentali dell'*aumento radicale* dello stipendio, e della diminuzione del numero de' magistrati, si è l'istituzione di una *Corte Suprema di giustizia*, denominazione più propria, più italiana e più rispondente all'ufficio suo, che non è soltanto di *cassare*, ma di « mantenere l'esatta osservanza delle leggi », secondo la formola assai significativa nella sua semplicità, che leggesi nell'art. 122 della legge vigente, e che saviamente nella nuova legge si vuol conservata, malgrado le ampollose e improprie parole di *equilibrio* e di *controllo*, onde certi Procuratori Generali di Corti di Cassazione hanno creduto ingemmare i loro discorsi. A rapidi ma sicuri tratti nell'accennato nuovo disegno si ritesse la storia de' precedenti progetti, e sono riassunte le lunghe e dotte discettazioni sull'arduo argomento; e si giustifica il sistema della Cassazione adottato con certi temperamenti, pei quali si rende più perfetto e più consono alle altre istituzioni giudiziarie giovandosi eziandio del meglio attuabile che rinviensi nel sistema della terza istanza, malgrado le troppo generiche e ingiuste accuse mossegli contro dall'onor. De Falco; il quale aveva affermato « essersi compreso che per attuarlo conveniva rinunziare ad una delle migliori riforme del processo civile odierno, che è la maggiore e più ampia istruzione della causa in grado d'appello, e sconvolgere e riformare tutte indistintamente le nostre leggi », e la qualificava il *dispotismo nella giustizia*, che se fosse unico non potrebbe rispondere all'immane lavoro che gli sarebbe richiesto, di giudicare non solo nel rapporto del diritto, ma anche del fatto e del merito, molte migliaia di cause all'anno; e se fosse molteplice, rinnoverebbe, anzi aggraverebbe

Digitized by Google

i danni delle più Corti di Cassazione, senza averne i vantaggi ». Invece io (così l'on. Taiani) mi accosto volentieri all'opinione dell'on. Vigliani, che esaminati sommariamente i pregi ed i difetti dei due sistemi in questione, conclude: « Un pratico ed imparziale apprezzamento delle accennate due specie di magistratura suprema, l'antica *Terza istanza* e la moderna *Cassazione*, ci è sembrato dover condurre a questa conclusione, che, in realtà, nè l'una nè l'altra vada scevra di gravi imperfezioni; e che raccogliendo quanto havvi di utile in ambidue, si possa comporre un terzo sistema già in altri paesi ammesso, quale darebbe soddisfazione a quanto vi abbia di giusto nelle pretensioni dei partigiani della Cassazione e della Terza istanza e provvederebbe più adeguatamente a tutte le esigenze della giustizia, sia rispetto alle parti, sia rispetto alla retta ed uniforme osservanza della legge, secondo i nuovi ordinamenti giudiziari ».

Tornando alla orazione del De Falco, ei fa i più grandi elogi del modo onde la romana Cassazione ha esercitato l'alto ufficio suo, e forse si allarga troppo in essi. Eccone il passo più importante in quanto con pochi, ma poco felici tratti, o formole astratte cerca riassumere anzi caratterizzare la giurisprudenza generale e speciale di quel supremo Consesso: « Nelle materie che si attengono al diritto comune, penale, civile e commerciale, posti fra altre quattro Cassazioni più antiche, voi avete cercato, per quanto era possibile, di tenere la giurisprudenza vostra all'*unisono* (*sic*) delle altre, di uniformare i pronunciati vostri alla più accettata maniera di giudicare e di decidere. Nelle materie di diritto speciale alla nostra Corte deferite, siete pervenuti a costituire una giurisprudenza non blanda, nè

Digitized by Google

severa, rispondente alle leggi che le servono di base, e le quali più d'ogni altra abbisognano di uniformità e certezza nell'applicazione. Nella parte più nuova, più complicata e difficile del vostro mandato, quella che comprende i conflitti di attribuzioni e la designazione dei confini fra il potere giudiziario e l'amministrativo, siete pur giunti a *segnare* (*sic*, non si diceva nemmeno delle sentenze del Tribunale supremo di *segnatura*) una giurisprudenza che si tiene lontana dagli estremi, non sagrifica il diritto dell'individuo alla onnipotenza dello Stato; nè l'alta missione di questo all'interesse individuale; ma secondo lo spirito e la lettera della legge, lascia all'autorità amministrativa libera facoltà di governare ed amministrare, secondo crede, nello interesse pubblico, e serba ad un tempo all'individuo la protezione della legge e la tutela giuridica del diritto.» Parla del nuovo Codice di commercio, delle nuove *leggi sociali*, di un ordinamento giudiziario, che non vuol nuovo di pianta, ma con emende e modificazioni « meno per mutare l'ordine dei giudizi, che per vieppiù assicurare la dignità e la indipendenza della magistratura, e tenerla guarentita dalle influenze corrompitrici, secura dalle malignità e dai sospetti ». Il Taiani, meno timido del De Falco, ha creduto nel suo *disegno* proporre qual cosa di più e di meglio; ed ha fatto bene. Nota il bisogno d'esplicazioni e di complementi che l'esperienza ha dimostrato avere la legge del 20 marzo 1865 che abolì il contenzioso amministrativo. Tocca di altre riforme, e persino del progetto di legge sulla responsabilità dei Ministri. Non vi manca nemmeno la nota pietosa, ed è per la commemorazione de' magistrati defunti nel corso dell'anno giuridico; nè la commovente per una pubblica sciagura, il colèra, che desolò

Digitized by Google

la Spezia e Napoli. E anche qui l'Oratore non dimentica l'opera coraggiosa e pietosa di veruno, da quella eroica del Re a quella del cardinale G. Sanfelice, rinnovante *i prodigi dei cardinali Carlo e Federigo Borromeo;* da quella dei Ministri e d'altri pubblici funzionari a quella di notabili od umili privati, e di uomini politici di ogni partito. Il discorso del Procuratore Generale De Falco si estende od almeno tocca di passata molti altri oggetti; e certamente non gli si può negare una certa abilità oratoria nell'accozzare insieme e lumeggiare cose più o meno disparate; la quale sarebbe anche più e meglio apprezzata se cercasse fare meno sfoggio di dottrina e di erudizione (di cui vi è una copia profusa anche nelle note aggiunte al discorso a stampa), e se anch'egli si riducesse ad illustrare oltre i dati statistici un solo argomento, e si tenesse alieno dal mal vezzo di certi altri oratori del Pubblico Ministero a cui non sembra vero di cogliere l'occasione del discorso inaugurale per isbizzarrirsi a parlare *de omnibus rebus et de quibusdam aliis;* forse anche per compensare lo Stato e il Collegio a cui sono addetti, del lungo e inoperoso silenzio di un'intera annata giuridica!

II.

L'illustre Procuratore Generale Calenda, colla sua mente sintetica per eccellenza, e con quella sobrietà e precisione che gli son proprie e che formano il pregio precipuo dei discorsi e dei responsi dei magistrati, esordisce raggruppando in pochi ma efficaci tratti e limitatamente alla scorsa annata giuridica, i principali avvenimenti della patria, ed in ispecie quelli che alla regale Torino, sede dell'antica Corte Suprema, sono

Digitized by Google

in ispecie pertinenti, commemorando altresì con nobili sensi e con affettuose parole i colleghi defunti. Passa tosto ai lavori della Corte e ai relativi dati statistici, facendone conoscere il pregio mediante alcuni ravvicinamenti e confronti, e con brevi considerazioni e avvertenze, tenendosi sempre stretto all'argomento, e senza dar troppa importanza alla riproduzione su per giù conforme e spesso casuale di certe cifre, e senza presumer troppo, come pur troppo oggi è di moda, dalle affrettate conclusioni della statistica, quasi fossero altrettanti postulati. Quanto alle sentenze della Corte in materia penale, ricorda principalmente quella del 7 maggio 1884, in causa Bazzini, con cui a sezioni unite, recedendo dalla costante giurisprudenza della sezione penale, si dichiarò non essere applicabile ai trasgressori dell'art. 71 della legge di sicurezza pubblica, modificata da quella del 6 luglio 1881, la sorveglianza speciale che la legge stessa, in attinenza all'art. 437 del Cod. pen., commina ai contravventori all'ammonizione.

Sulla richiesta dell'Ufficio generale furono annullate nell'interesse della legge: 1° il 31 luglio una sentenza del Tribunale correzionale di Varese del 4 luglio 1884, in causa Castini, per essersi proceduto al giudicio sull'appello del condannato senza che il P. M. ne avesse avvertita la parte civile, a norma dell'art. 361 del Cod. di proc. pen.; 2° il 1° ottobre la sentenza del 10 settembre, in causa Vola, del pretore di Azeglio, il quale aveva detta inapplicabile la sanzione penale dell'art. 146 della legge comunale e provinciale ai contravventori alle ordinanze emanate dall'Autorità politica per misura d'igiene; 3° il 2 novembre la sentenza del pretore di Breno, del 2 agosto 1884, in causa Re-

Digitized by Google

caldini, per essersi dichiarato immune dalla pena sancita dalle RR. PP. del 16 luglio 1844, la ritenzione delle nidiate prese in tempo di caccia proibita, per farne oggetto di commercio come uccelli di richiamo.

In materia civile, anzi di diritto pubblico, rammenta solo la causa omai famosa delle *Donne avvocate*, cioè quella della signorina Lidia Poët, ammessa al pubblico patrocinio dal Consiglio dell'Ordine, dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Torino, con sentenza approvata dalla Cassazione Torinese con decisione del 18 aprile 1884, sulle conformi e dottissime conclusioni dello stesso Procuratore Generale Calenda; le quali date a voce alla pubblica udienza, ora si leggono riprodotte in sunto e in appendice al suo discorso, del quale facciamo breve rassegna. Ha pure relegato in appendice la relazione delle controversie di diritto dalla stessa Corte Suprema risolute in difformità di precedenti sue sentenze, o di sentenze pronunciate nell'anno stesso da altre Corti regolatrici. E se in quest'anno ha lasciato il metodo da lui seguito con tanto successo e con tanto utile degli studi sempre più fiorenti di giurisprudenza comparata, è stato solo per dedicare la sua parola solenne a pro dell'ordinamento di un Supremo Magistrato unico, cassando alla perfine la vergogna di cinque Cassazioni, che è ormai il solo superstite funesto ricordo di regionali divisioni, delle sparte membra della patria comune, come con quel coraggio che manca ad altri, il Calenda venne preludendo, chiamando le cose coi propri nomi. « Ora se sono da reputare, così egli con elevati concetti e con forma eletta, merito e peculiare ventura d'Italia le tipiche varietà delle sue genti, perchè le speciali attitudini di ciascuna parte amorosamente coltivate son fonte molteplice di ric-

Digitized by Google

chezza, le danno modo di eccellere in ogni sorta di prodotti morali ed industriali, e nelle arti e nelle scienze, ed il calore e la vita, anzi che accentrare in un punto solo, mantengono e spandono in tutta la lunga distesa e nelle parti più remote del suo territorio; tanto è da dire esiziale il vàrio nella giustizia e nel diritto, chè il diritto è l'assoluto, il certo, il vero, l'opposto del vario. Non ci ha unità di popolo che non obbedisca ad unica legge; legge unica non ci è dove intesa ed applicata, essa non sia alla guisa stessa in tutte le parti dello Stato; e rotta che sia codesta unità del diritto, resta spezzato il vincolo primo e sommo della unità nostra ». E non meno giusta che arguta è l'osservazione che ogni forma unitaria di popolo, di Stato e di governo, specie se conquistata in virtù di recenti rivolgimenti politici e sociali, è vana senza lo spirito che l'alimenta; e « lo spirito sono le leggi applicate in modo uniforme a tutti i cittadini; e le leggi non sono quali i legislatori le vollero, ma quali i magistrati le fanno: onde l'Arpinate aveva ragione di esclamare: *Et vere dici potest magistratum legem esse loquentem* ».

Ci sia permesso di osservare, che Cicerone con questo detto volle significare che il giudice è o dovrebbe essere la personificazione della legge, non già ch'ei ne sia il fattore. La legge è opera del legislatore, e il magistrato dovendo farne la interpretazione ed applicazione ai casi occorrenti non può mai porre la mente, il voler suo in luogo di quella e di quello di chi la dettò a pubblico bene. Più vero il detto di Ségur e più rispondente allo stato della presente civiltà: « gli uomini fanno le leggi, le donne i costumi »; e tutto lo spirito della repubblica e delle leggi di Platone non è che la dimo-

Digitized by Google

strazione della prepotente efficacia de' costumi sulle leggi e delle leggi sui costumi per mezzo della educazione. E perchè in ultima analisi le leggi siano sempre quali i legislatori le vollero, non quali per avventura piacesse di farle ai magistrati, necessita antivenire ogni tentazione e por freno al loro arbitrio. Ecco uno dei precipui scopi della suprema Corte di giustizia, che anco per questo non potrebbe essere che unica.

Nessuno dei tanti che hanno parlato o scritto contro l'assurda moltiplicità o superfetazione delle nostre Corti Supreme ha saputo, come il Calenda, mettendo il dito sulla piaga, rilevarne tutti i danni e gl'inconvenienti. Mentre il Proc. Gen. De Falco si loda, come sopra abbiamo visto, con un po' di compiacenteria e dissimulazione, dell'uniformità giurisprudenziale della Cassazione Romana e ne' suoi giudicati e con quelli delle altre Corti Supreme, uniformità che non esiste nè sotto l'uno nè sotto l'altro rispetto; il Proc. Gen. Calenda per l'opposto prosegue l'opera sua generosa, dando prove irrefragabili delle persistenti difformità e contraddizioni. « Di proposito poi, così egli, nelle ultime due orazioni inaugurali tenni discorso non breve delle difformità di giurisprudenza, che ogni anno crescevano tra questa e le altre Corti regolatrici ed alcun poco ne discorro anche in appendice a questa mia relazione, a maggior conferma del danno e della vergogna che un tale stato ne adduce ». E rispetto a questa e alle altre riforme da tanti anni in Parlamento e fuori avvisate necessarie ed urgenti, e caldeggiate dal Fôro e dalla Magistratura e da altri pubblicisti, ricorda a cagion d'onore gli studi della Commissione parlamentare, de' quali « vedemmo il frutto nella elaborata quanto dotta relazione dell'on. deputato Righi ». Ma il pru-

Digitized by Google

dentissimo De Falco, tenendosi sempre sulle generali, e dando, come suol dirsi, un colpo al cerchio e l'altro alla botte, così si esprime in *nota:* « I lavori preparati al Ministero e la recente relazione dell'on. Righi, *pur dissentendosi da molte* (sic) *delle sue conclusioni, dimostrano l'importanza e la gravità del difficile problema* ».

Invero, ponendo mente a tanti e reiterati ed erculei sforzi e riusciti sempre vani nel corso omai di un quarto di secolo, si direbbe insolubile il problema del riordinamento giudiziario e delle migliori guarentigie per la dignità e la indipendenza della magistratura; ma ci giova sperare che dall'energico e fermissimo carattere del ministro Taiani sia alla perfine sciolto o spezzato come il nodo gordiano. Vogliamo dire, che come a lui non mancherà il coraggio di affrontare l'ardua questione in Parlamento, così nutriamo fiducia che il Parlamento, ricordandosi d'essere italiano, non già torinese, o napolitano, o palermitano, o fiorentino, vorrà ascriversi a fortuna di poter concorrere al coronamento del grande edificio della unità della patria nostra, dandole unico Magistrato Supremo, e un ordinamento giudiziario, e una magistratura degni d'Italia e di Roma. Ma se per avventura (*quod Deus avertat!*) la Camera si lasciasse predominare da spiriti regionali e respingesse la propostale unificazione, il Governo dovrebbe scioglierla immediatamente e compier questa da sè ad urgenza, sicuro di ottenere dalla nuova Camera l'assoluzione plenaria col plauso universale. Si ricordi il Governo che l'Italia com'è il paese de' fatti felicemente compiuti così è pur quello delle discussioni interminabili e sconclusionate!

Uno dei pretesti che si adduceva dai municipalisti e

Digitized by Google

dai timidi Guardasigilli per differire l'unificazione del magistrato supremo (poichè nessuno oserà ed osa opporsi apertamente alla medesima, reclamata com'è dalla coscienza pubblica, indignata anche dalla derisione che l'ibrido sistema della pluralità delle Corti Supreme, come in Parlamento dichiarò a viso aperto il Mancini, ci procaccia appo i popoli più civili, meravigliati della italiana barbarie!) si era il cumulo di cause e ricorsi arretrati, che era venuto di anno in anno crescendo appo le diverse Cassazioni, e sopratutto in quelle di Napoli e di Torino. Ma ormai questo cumulo è, o doveva essere del tutto sparito per la cooperazione de' Consiglieri e Sostituiti Procuratori Generali *applicati;* e certo a Torino si è conseguito il perfetto pareggio, in grazia dell'operosità straordinaria spiegata da tutti, ed in ispecie dallo stesso Procuratore Gen. Calenda, che non solo riserba a sè i più gravi e delicati affari, ma provvede al miglior andamento di tutti, e colla più acconcia distribuzione delle cause, e colla discussione collegiale, affinchè il P. M. sia sempre conforme a se stesso e sia in grado di recare il maggior lume alla Corte con voto illuminato e collettivo.

In Roma vuolsi che manchi l'unità di concetto e direzione, ed è un miracolo se si conserva la disciplina, per l'assenza de' capi e per la mala distribuzione degli affari: di che ebbe a muovere pubblica e giustissima lagnanza il compianto Pescatore, il vero luminare della giurisprudenza e della magistratura dei tempi nostri. « Indi è (a buon diritto conclude il Calenda) che, completando il concetto preso negli anni anteriori a svolgere, dopo aver avvisato ai mezzi da far più sollecita e spedita l'amministrazione della giustizia

Digitized by Google

in questo Supremo Collegio — il che oggi è un fatto, ma per parecchi lustri fu un pio desiderio — e dopo aver guardato, secondo che lo scopo si raggiungeva, alla qualità, all'intrinseco della funzione da voi esercitata, rilevando i vacillamenti o le discordanze e mettendole in vista, perchè dallo attrito la luce sprizzasse, e si ottenesse tra le Corti Supreme quella uniforme intelligenza della legge, che non si poteva chiedere all'unico inesistente Supremo Magistrato; parmi proprio sia questa l'ora di dire alcuna cosa del modo come definitivamente codeste difformità abbiano a sparire in un più razionale ordinamento del Supremo Magistrato ».

Il Calenda fa pure la storia di questa questione, che essendo vecchia, non può non avere la sua; ma sventuratamente per l'Italia, composta di vicende quasi tutte ingloriose e ingiustificabili! Meglio per tutti ormai e per certe nostre debolezze regionali o municipali, tanto esagerate dai nemici d'Italia unita in nazione, perfetta reciproca amnistia! Il Calenda là dove tocca fugacemente de' pregi della Cassazione sopra altri istituti torna a ribadire il chiodo, dimostrando come essa, colla sua precipua missione di custodire l'uniforme intelligenza della legge mercè una ben intesa uniformità della giurisprudenza, diventi vincolo potente della stessa unità nazionale. Diciamo *bene intesa uniformità*, e meglio *conformità*, in quanto sia rivolta non già a produrla materialmente, ma a conferire alle sparse decisioni la necessaria unità e coerenza. Qui il Calenda coglie il destro per definire in che possa consistere la *giurisprudenza progressiva*, e come il progresso e fino a qual segno possa alla interpretazione della legge convenire e colla osservanza della stessa e col-

Digitized by Google

l'uniformità della giurisprudenza conciliarsi. Egli cita in proposito la dotta e piena Relazione onde il De Falco sin dal 1872 volle accompagnato ed illustrato il progetto della Cassazione unica, e vale il pregio riferirne le testuali parole: « L'unità di legislazione e di giurisprudenza non dev'essere confusa con la uniforme immobilità della medesima: la Corte di Cassazione non può non seguire il movimento progressivo delle idee e della scienza del diritto: i suoi pronunciati vivono, come tutte le cose umane, nel tempo e nel moto della vita e degli intelletti, e quindi è ben possibile che non sempre riescano uniformi, ma mutino secondo il corso essenzialmente mobile delle idee. L'arte d'interpretare le leggi non è cosa meccanica, ma altamente razionale, è quindi di sua natura perfettibile. Ma l'esame di uno stesso punto di diritto, quando è fatto da un unico Magistrato per tutto il regno, non prende carattere locale e particolare, ma si estende a tutti. Può variare, ma la varietà stessa acquista la nota di universalità, e rimane l'unità nel progresso: quell'unità di giurisprudenza, che si specchia nella uniformità della legislazione, e che la conferma e la dimostra, invece di rinnegarla e metterla in dubbio ». Il Calenda, caldeggiando da pari suo l'istituto della Cassazione unica, vorrebbe renderlo più perfetto e più rispondente, anco per la sua procedura, alle condizioni presenti della società, per cui si cerca in tutte cose di far *presto e bene*, ossia di conciliare le guarentigie di una imparziale, illuminata e pronta amministrazione della giustizia. Quindi egli mostrasi contrario al secondo rinvio, ossia all'esame plenario delle sezioni unite della Corte suprema; e ne adduce buone ragioni, venendo a questa conclusione: « Se incensurabile è il magistrato di merito nella

Digitized by Google

determinazione del fatto, incensurabile e con maggior ragione debba essere il Magistrato Supremo nella dichiarazione del diritto; e la tenzone giudiziaria debba finire una volta che fu irrevocabilmente in due gradi di giurisdizione fermato il fatto, e in tre dichiarato il diritto che da quel fatto zampilla, senza mestieri di altri rinvii, ove non occorrano ulteriori svolgimenti della causa non tutta esaurita nel campo del fatto ». Si potrebbe anche sostenere essere in molti casi inutile anco il primo rinvio, là dove, a cagion d'esempio, si tratti di certi errori palmari di diritto, corretti i quali, deve rimanere ferma la dichiarazione del fatto, che chiarissima di per sè e per l'accordo delle parti, non potrebbe più variare; e quindi l'opera del magistrato di rinvio si riduce a una mera formalità, la quale per altro e coll'indugio e con nuove spese torna di non lieve pregiudizio a tutte le parti. Il disegno Taiani reca su questo punto una sostanziale innovazione, ammettendo il rinvio della causa ai giudici della sentenza annullata sol quando *occorra* dare ulteriori provvedimenti (articolo 12). Il Calenda opportunamente ricorda che non mancano all'ordinamento giudiziario vigente alcuni esempi di semplificazione di giudizi. Di vero, anche oggi se al fatto non si attagli il precetto penale invocato dal giudice di merito, nè un altro qualunque, la Corte di Cassazione non annulla già e rinvia per nuovo esame, ma cassa e *dichiara* non farsi luogo a penale procedimento. Tanto è ciò vero, che il Guardasigilli propose e il Senato nel 1872 votò pel caso di annullamento a Sezioni Unite — quando cioè al magistrato di rinvio è vietato deviare dalla massima di diritto proclamata dalla Cassazione, — che la Cassazione stessa applicasse il diritto al fatto, *già irrevocabilmente*

Digitized by Google

stabilito dal giudice del merito — risparmiando per tal guisa alle parti ansie e dispendii per essere certo ed immanchevole l'esito del rinvio. Adottare insomma la riforma già approvata dal Senato del Regno, abolendo il rinvio per regola, e ammettendolo solo, e davanti lo stesso magistrato d'appello allora soltanto che il fatto abbia mestieri di ulteriori svolgimenti per la finale attribuzione del diritto nella sua forma, a così dire, materiale. Allega ad esempio la nuova istituzione della Cassazione unica nell'Impero germanico del 1879 e ne apprezza al giusto la ragionevolezza e l'utilità pratica. A quel supremo magistrato si ricorre per *revisione* delle sentenze di secondo grado censurate per violazione di legge, ma solo quando la violazione sia tale da condurre a diversa sentenza, e con divieto di ricorrere dalle interlocutorie o incidentali disgiuntamente dalla sentenza definitiva. Ma esso, qual tutore unicamente del diritto, nel tempo stesso che lo dichiara lo applica pure al fatto; e solo quando questo abbia d'uopo d'altro svolgimento rimette la causa per nuova decisione allo stesso magistrato di merito, che è per altro obbligato a rispettare il diritto riconosciuto dal Magistrato Supremo. Adottando anche l'Italia tali innovazioni, che fanno già ottima prova, come attesta il Calenda, devesi a suo parere riserbare alle Sezioni Unite il provvedere quando sia oscillante la giurisprudenza di ciascuna sezione, ovvero le Corti di merito resistano ostinatamente alle massime da lei stabilite; con che, a giudizio dello stesso Calenda, senza precludere la via al progresso scientifico, si provvederebbe alla stabilità del diritto, dando norme sicure ai magistrati ed ai cittadini per la trattazione de' loro negozi. È un sistema che trova appoggio anche nei dati statistici raccolti dallo

Digitized by Google

illustre Zanardelli, come può vedersi nella *Relazione* al suo progetto a pag. 82-84; e il Calenda rilevando una diminuzione di cause anco maggiore di quella prevista dal suddetto ex-Guardasigilli, non manca di far notare gli altri vantaggi che ne deriverebbero alla più retta e sollecita amministrazione della giustizia; mostrando eziandio in un quadro sintetico gli effetti perniciosi del vecchio sistema. E anche qui ci piace riferirne le precise parole essendo di un'autorità incontestabile, per la lunga e studiosa esperienza fattane da un osservatore così sicuro, acuto e arguto. « Oggi esso (vecchio sistema) anzichè troncarle, crea le liti; avvegnachè nel giudizio di rinvio pel nuovo esame della causa e la nuova istruzione, massime se sommario, sorgono sempre incidenti e contestazioni novelle. Pur quando la Corte di rinvio si uniformi al diritto dichiarato dalla Cassazione, si han pretesti o ragioni a nuovi ricorsi in altre violazioni o male intelligenze della legge, ed altri annullamenti e rinvii; per cui non sono infrequenti i casi di quattro o cinque sentenze di Cassazione nella stessa causa, di altrettante e più sentenze di appello; e ciò con un ordinamento che suppone ogni giudizio compiersi con due sole sentenze definitive in due soli gradi di giurisdizione ». Il Calenda propugna anche, a compimento del nuovo ed unico Magistrato Supremo, le altre minori riforme, già approvate dal Senato; il divieto, già più sopra accennato, di ricorrere contro le sentenze interlocutorie o incidentali separatamente dalla definitiva; il restituire, come li restituisce il disegno Taiani (articolo 11), a casi di rivocazione, quali erano nei codici francese e napolitano, quei che l'articolo 517 della procedura civile mutò in casi di Cassazione; e così pure pel giudicato che dicasi

Digitized by Google

manomesso non ne' suoi fattori di diritto, ma nella valutazione dei fatti; il divieto di ricorrere per *travisamento* (questo è ammesso dal Taiani, ma come *revocazione*, e pel solo caso che intorno al fatto vi siano due giudicati contraddittorii), o per nullità di forme alle quali diè luogo o cagione la stessa parte ricorrente, o per nullità tacitamente rinunziate e non aventi decisiva influenza sulla sentenza pronunciata; e da ultimo la ricostituzione della Camera dei ricorsi, destinata a respingere senza contraddittorio quelli che siano irricevibili o *manifestamente infondati*.

Fu già osservato da altri, ed è raffermato dal Calenda, che gl'Italiani, e specie i Napolitani, sono assai proclivi alle liti; e quindi il dovere de' nostri legislatori e governanti di rimuovere, per quanto è possibile, le cagioni e le occasioni di esse, e molto più di non accrescerne il fomite con improvvidi istituti ed ordinamenti, qual è la pluralità delle Corti Supreme regionali. « Egli è certo, così il Calenda, che le discrepanze, le quali frequentissime s'incontrano nel campo immenso del diritto controverso fra le Corti regolatrici, autorizzano parti ed avvocati a sostenere in ogni rincontro la tesi dubbia, anche se paia costante la giurisprudenza nella regione dove la lite si agita. L'esempio contrario di un'altra Corte, l'avviso di un consigliere che da quella provenga e ne porti pur le tradizioni ed il sentire, autorizza — spesso non indarno — a sperare in un mutamento di giurisprudenza; da ciò non solo i più numerosi ricorsi, ma le più numerose liti in tutti i gradi di giurisdizione, se l'azione poggia su quel punto controverso di diritto ».

Impossibile riassumere anche in brevi parole gli argomenti vari, alcuni anche nuovi, e tutti ingegnosi, che

Digitized by Google

il Proc. Gen. Calenda adduce a pro della *gran causa dell'unità vera del diritto*, perchè il suo argomentare è condensato e serrato in un armonico complesso, onde per non guastarlo, bisognerebbe riferirlo nella sua integrità, come fece il *Filangieri*, pregevole periodico di Napoli; ciò che a noi non è consentito dall'indole del nostro lavoro riassuntivo e comparativo, a cui crediamo basti il saggio datone per invogliare chiunque a leggere da capo a fondo questo inaugurale e interessante discorso, che inspirato da intelletto d'amore per la pubblica cosa e per l'onore delle istituzioni patrie, a capo alle quali deve stare l'ordinamento giudiziario, e profondamente persuaso delle propugnate verità, assorge spesso a tratti di vera eloquenza.

Passiamo ora a dare un cenno della parte non letta all'Assemblea generale della Corte Suprema di Torino e dallo stesso Procuratore Generale, intitolata: *Giurisprudenza comparata*, ossia *Mutamenti, o difformità con la giurisprudenza delle altre Corti di cassazione, avvenuti nell'anno* 1884, non avvertiti, o dissimulati dal Procuratore Generale De Falco. Prendendo le mosse dalla materia penale e dall'azione penale, con reiterate sentenze del 9 gennaio, 5 giugno e 12 novembre 1884 fu dichiarato che le sentenze, finchè non divengano irrevocabili, non impediscono il corso della prescrizione annale dell'azione nei reati punibili con pena di polizia. Contrari sono i giudicati delle Cassazioni di Roma e di Firenze, le quali dalla emanazione della sentenza, comunque gravata d'appello e di ricorso, fanno decorrere un nuovo termine, ritenendo non potersi le sentenze assimilare ai semplici atti di procedura, inabili in così fatti reati ad interrompere la prescrizione. E questa era stata la giurisprudenza della stessa Cassa-

Digitized by Google

zione torinese, e di quelle di Napoli e di Palermo. Il Calenda approva la nuova giurisprudenza siccome giustificata da ragioni storiche ed esegetiche.

— La prescrizione dell'azione penale è regolata non dalla punibilità in astratto, cioè non dal titolo del reato ma dalla pena inflitta in considerazione delle circostanze speciali del fatto. Così con sentenza del 9 gennaio 1884, conforme alle precedenti del 1882 e 1883; ma la Cassazione di Palermo disse, come un tempo la Cassazione torinese, non doversi avere riguardo nel determinarla alla pena minore inflitta per circostanze estranee al reato, ma alla pena sancita dalla legge secondo il titolo del reato.

— L'abbandono della cosa furtiva da parte del ladro, che viene sorpreso dal proprietario, non fa che il furto non sia un reato consumato. — Così con sentenza del 14 marzo 1884, in causa Aurigoni; perchè devesi reputare avvenuta la *contrectatio* quando, coll'animo di farla sua, la cosa fu rimossa dal luogo dove il proprietario l'aveva collocata. Ma in tal caso la Cassazione di Palermo, con sentenza del 23 aprile 1883, ritenne il furto semplicemente mancato. Al Calenda pare più sicura la giurisprudenza della Cassazione torinese, com'è già prevalente nella scuola e nel fôro italiano, ed ha il merito incontestabile di un criterio certo, immutabile, intorno al momento consumativo del furto che è la *contrectatio*, ossia l'*amozione della cosa da luogo a luogo* — laddove l'altra vaga nell'incerto, ed ora vuol consumato il furto quando il ladro ebbe tolta la cosa dalla stanza dov'era; — ora quando il ladro sia uscito con la cosa dalla casa, od almeno dall'appartamento — ed ora non ammette che si possa dir consumato finchè il ladro rimane nelle *adiacenze* della casa stessa. Certo, la dot-

Digitized by Google

trina dei giureconsulti romani, riassunta nella parola *contrectatio* (*toccamento*, *maneggio*), era nella sua lata comprensione, assai rigorosa; sebbene poi fra gl'interpreti la *contrectatio* fosse intesa nel senso di *asportatio*, e il giureconsulto Paolo adopera questa parola per designare il furto d'uso, o abuso della cosa data ad altro fine: « Fullo et sarcinator qui pulienda, vel sarcienda « vestimenta accepit, si forte his utatur, ea *contrecta-* « *tione* eorum furtum fecisse videtur, quia non in eam « causam videntur accepta ». *Sentent.* 31. — Oggi la *contrectatio* di una cosa vuol essere meglio determinata colle teorie del possesso in relazione al fatto dello spossessamento, o della sottrazione di essa all'attività patrimoniale del padrone o possessore.

— Anche quando l'appello fu proposto dal solo Pubblico Ministero può l'imputato riprodurre quelle eccezioni di fatto e di diritto che crede utili alla sua difesa. — Così con sentenza del 24 gennaio 1884, massima che nei suoi termini generali non può approvarsi ed è contraria a quella già stabilita con altre sentenze, che cioè l'imputato il quale non appellò, non può giovarsi dell'appello interposto dal Pubblico Ministero per migliorarne la sua condizione; massima questa sancita dalla Cassazione di Napoli, che nel 15 genn. 1883, disse sull'appello del Pubb. Min. concernente la sola misura della pena, non avere diritto l'imputato di sollevare alla udienza questione di mancanza di prova del reato ascrittogli. Parrebbe che la Cassazione torinese ripudiando l'antica sua giurisprudenza avesse accolta quella della Cassazione fiorentina, che con sentenza del 25 aprile 1883, conforme ad altra del 22 aprile 1874, si pronunciò nel senso più lato per l'ammissione dei gravami non dedotti dall'imputato. Il Procuratore Generale Ca-

Digitized by Google

lenda è d'avviso, che anco a noi pare più conforme alla legge e all'equità, che all'appellato sia lecito riprodurre tutte le eccezioni di fatto e di diritto, comunque non accolte dai primi giudici, e proporne di nuove ancora, ma solo allora che esse tendono a tener ferma la sentenza a lui favorevole, nella parte investita dal Pubblico Ministero col suo appello. Ripugnerebbe, invero, alla ragione che a mantenere intatto il suo diritto di difesa debba l'imputato appellare contro una sentenza che gli fu favorevole e vuole conservata. Ma se la sentenza gli fu in qualche guisa o parte contraria, a modificarne gli effetti in suo pro, fa d'uopo valersi del rimedio dell'appello che solo la legge gli appresta, e non di quello che il Pubblico Ministero introdusse per far riformare la sentenza contro il reo a termini di giustizia. Gioverà qui aggiungere, a confutazione del ragionamento della Cassazione fiorentina, che non può dirsi nemmeno informata la sua giurisprudenza a sensi d'umanità; dacchè, se fosse conforme alla legge, dovendo nei giudizi serbarsi perfetta eguaglianza di trattamento fra le parti, ne seguirebbe che non potesse negarsi pari facoltà al Pubblico Ministero sull'appello prodotto dal solo imputato.

— La *Cassazione toscana* (così il Calenda, ma deve dirsi *Fiorentina* dalla sua sede, altrimenti per la sua giurisdizione dovrebbe chiamarsi Toscano-Veneta) con sua sentenza del 1° marzo 1884 disse vietata dall'articolo 311 proc. penale nel pubblico dibattimento di Assise la lettura di lettere o attestati di persone che possono essere intese come testimoni. Invece la Cassazione torinese non ritiene sempre ed assoluto un cotal divieto, e procedendo per distinzioni ha dichiarata permessa la lettura di certificati, relazioni, lettere, ecc. Non v'è chi non veda il danno che deriva all'amministrazione della

Digitized by Google

giustizia da tali divergenze, mancando su tal punto essenziale norme sicure ai presidenti di Corte d'assise, e quindi i facili annullamenti di dibattimenti anco in cause gravi, lunghe e dispendiose.

Passando ora alla materia civile, a buona ragione il Procuratore Generale Calenda incomincia da una delle più gravi quistioni, che può dirsi di grande interesse e d'ordine pubblico, quale è quella vecchia e sempre nuova dell'azione per danni competente o meno all'impiegato comunale contro il Municipio per licenza intempestiva. La Cassazione torinese persiste, come rilevasi da sentenza del 4 marzo 1884, in causa Comune di Taggia c. Lotti, nella massima, che anche noi crediamo giustissima, che all'impiegato comunale, fornito di capitolazione scritta, licenziato intempestivamente e senza giusta causa, compete azione d'indennità contro il Comune. A questa giurisprudenza, a cui dapprima pareva avesse aderito la Cassazione romana, si è poi fatta contraddicente con due sentenze: dell'8 gennaio e 20 agosto 1884, colle quali e con altre successive del corrente anno nega all'impiegato ogni azione per indennità; dacchè l'ufficio pubblico non può esser fonte di privati rapporti fra l'impiegato e la pubblica amministrazione, e non può comprendersi nel patrimonio di chi ne è investito, così da potersi di esso patrimonio invocare la reintegrazione, quando gli venga danno per la privazione dell'uffizio. « La qual proposizione (giova riferire integralmente la confutazione piena fattane dal Calenda, avendone noi più volte mostrata l'erroneità in questo medesimo periodico, e trattandosi di un dissidio, che basterebbe da sè a smentire l'*unisono* decantato dal De Falco!) può bene in tesi generale ammettersi, ma con le restrizioni apportatevi dalla legge; e le restri-

Digitized by Google

zioni si verificano sempre quando *allo scopo di meglio assicurare la funzione pubblica* la legge abbia attribuito al funzionario un qualche speciale *diritto* che senza modificare l'essenza della funzione, o togliere alcun potere all'autorità amministrativa intorno al modo con cui debba quella esercitarsi, riesce a *garentìa* del pubblico funzionario. Or bene, la *inamovibilità* assoluta del magistrato, o del professore universitario o è una parola vana — e la legge non parla invano — o è certamente un diritto per questa classe di funzionari; e la *inamovibilità* temporanea dei segretari comunali, per esempio, per la ragione stessa non sarà meno un *diritto*, consentito appunto dalla legge all'impiegato per rendere possibile la funzione amministrativa del Comune; la quale mal riposerebbe su la instabile base delle maggioranze consiliari, e su l'assoluta precarietà dell'impiegato destinato a mantenere la tradizione amministrativa dell'ente Comune. Or cotesto *diritto* non può non essere un *diritto civile* se ha di mira la difesa dell'interesse privato, associato alla funzione pubblica che resta pur sempre nella piena discrezione dell'autorità amministrativa; e quando dalle lesioni di cotesto diritto civile non fu il giudizio attribuito ad altra autorità, il giudice naturale delle *azioni* relative a cotesto *diritto* che, nei limiti accennati, fa certamente parte del patrimonio privato, non può non essere il potere giudiziario comune. Il riconoscere la competenza di questo potere allora solo che l'autorità amministrativa abbia offeso quel *diritto* nella *forma* esteriore, per aver cioè provveduto trasandando le formalità della legge, e negarla quando l'abbia offeso nella *sostanza*, pare sistema non assolutamente logico. (Noi crediamo aver dimostrato questa distinzione arbitraria, illiberale, illogica,

Digitized by Google

irrisoria!) Ad ogni modo non poteva essere stato mente del legislatore attribuire un diritto, e negare il giudice che il dichiari, e risarcisca il danno quando sia stato *ingiustamente* violato; come pur dagli avversari si riconosce che avvenga per la recente giurisprudenza della Cassazione romana. Nè a legittimare cotesta così grave conseguenza giova il ricorrere alla indipendenza, che per le nostre leggi è tra il potere giudiziario e l'amministrativo, ed alla potestà assoluta a questo consentita circa la nomina, la revoca e la disciplina dei suoi impiegati: avvegnachè pienissima ed intatta codesta potestà rimanga sempre, e la magistratura limiti il suo esame a conoscere *incidenter* della condotta dell'impiegato, al solo scopo di definire *principaliter* ciò che è di sua competenza, intorno alla indennità, in cui si risolve ogni diritto privato offeso, non già a reintegrare nell'ufficio l'impiegato *ingiustamente* destituito in onta alla legge e al contratto ».

« Il qual esame sui fatti che sono materia amministrativa nonchè essere vietato all'autorità giudiziaria nei limiti accennati, è permesso per le norme generali del diritto (L. 1, Cod. *De ordine judiciorum;* L. 1, Cod. *De officio rectoris provinciae;* L. 5, § 10, ff. *De agnoscendis et alendis liberis*) e per le testuali disposizioni degli articoli 2 e 4 della legge sul contenzioso amministrativo, che solo fanno divieto di annullare l'atto amministrativo su cui l'esame è caduto ».

« Ad ogni modo fra due giurisprudenze delle quali l'una al *diritto* riconosciuto dà l'azione e il giudice, l'altra al *diritto* stesso nega l'azione perchè crede non essere stato ancora designato il giudice competente, la scelta non dovrebb'essere dubbia ».

Se mal non ci apponiamo la Corte Suprema dev'essere

Digitized by Google

stata indotta in errore su questa quistione dalle teorie del Mantellini, di perennemente cara ed onorata memoria, teorie sempre ingegnose, ma non sempre chiare, nè sempre coerenti e conformi ai principii prevalenti nelle più ardue materie in cui il diritto dei cittadini debba considerarsi in attinenza al diritto dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Egli talora trasportato da soverchio zelo per la tutela degl'interessi di quello e di queste, sembra aver dimenticato che pari tutela meritano gl'interessi dei cittadini e degli amministrati, a bene dei quali in fin dei conti e quello e queste devono essere coordinati in un libero reggimento, a cui è proprio di venir riducendo con provvide leggi e con giurisprudenza progressiva la massima parte dei privilegi e delle privative ed eccezionali cognizioni sotto il diritto comune.

— Con sentenza 28 febbraio 1882 la Cassazione torinese aveva dichiarato che il divieto di alienare, imposto dall'articolo 2085 Cod. civ. al debitore dopo la trascrizione del precetto, non comprende quello d'ipotecare. Ma la Cassazione romana con sent. del 17 aprile 1883, nella causa Riatti c. Maiani (approvando la sentenza e i ragionamenti della Corte d'appello di Bologna, presidente Lozzi) teneva l'opposta dottrina sul fondamento precipuo, che pel detto articolo, a differenza di quanto era nei Codici francese e napoletano, siasi voluto provvedere alla tutela non dei creditori iscritti soltanto, ma pur dei chirografari, ampiamente ragionando la tesi; anche perchè, come pur si riconosceva, la giurisprudenza e la dottrina sono in maggioranza per la tesi contraria, nel qual caso pel rispetto debito all'altrui opinione un più lungo e pieno ragionamento, quasi *monografico*, è giustificato anche nelle sentenze. La Cassazione torinese con sentenza del 24 novembre 1884,

Digitized by Google

in causa Ferraris c. Corti ripudiò sullo stesso argomento la propria per seguir la giurisprudenza della Cassazione romana: « Novella prova (così il Calenda) della maggiore difficoltà che s'incontra a formare la giurisprudenza quando sono molte le Corti, mentre già la napoletana era stata concorde con noi (sent. 2 dic. 1874, causa Duplessis e Cianculli) a dir valida la concessione della ipoteca ». Il Calenda prosegue in una critica accurata e forse troppo sottile di tutte le analoghe disposizioni parendogli, in tanta incertezza, più sicura la massima antica, e venendo a questa conclusione: « La quistione è certamente grave; ma non pare che la soluzione recente sia quella che più risponda al concetto legislativo, ed ai principii generali che regolano la capacità ».

All'*unisono* De Falchiano aggiungiamo ora la seguente *nota* che si direbbe l'ideale della musica dell'avvenire: « SURROGA IPOTECARIA. È tesi molto combattuta quella che permette il subingresso del creditore ipotecario perdente, ai sensi dell'art. 2011 Codice civile, sui beni non appartenenti al comune debitore; e nella mia relazione del 4 gennaio 1883 (pag. 42) ebbi a ricordare la vostra sentenza del 25 agosto 1882, in causa Verdi c. Locatelli, che opportunamente, a mio avviso, ripudiava la giurisprudenza 1872, favorevole alla tesi, ritornando all'antica vigente sotto il Codice albertino, che il subingresso negava quando i beni non fossero nel patrimonio del debitore comune.

« Al 31 dicembre 1883 ritornaste alla giurisprudenza del 1872; e nell'intervallo due altre Corti di cassazione ebbero a trattare la quistione: la romana, che al 18 maggio 1883 (causa Spadoni c. Panitto), in opposizione al deciso con sua sentenza del 6 luglio 1882 (causa Bi-

Digitized by Google

celli c. Manzorini in Giri), disse permesso il subingresso; la toscana che al 17 dicembre 1883 (causa Malcontenti e Segni) disse il subingresso vietato.

« E la fluttuanza è continuata anche nella nostra Corte, la quale al 12 agosto 1884, nella causa Asteggiano e Mirano, respinse la recentissima sua del 31 dicembre 1883, per riprendere quella affermata nel 1882 nella causa Verdi c. Locatelli, che già si era fatta strada nelle Corti di merito ». E qui il Calenda si distende a dimostrare da pari suo come questa giurisprudenza sia la più conforme all'elemento storico, ed alla ragione giuridica, che vuole la ipoteca garentia di una obbligazione personale, nel difetto assoluto di qualunque manifestazione del pensiero legislativo, che dimostri essersi voluto deviare dalla teorica scritta nell'art. 2350 del Codice albertino, da cui fu presa la disposizione dell'articolo 2011 del nostro Codice.

— Altra deplorevole contraddizione nella stessa Corte di cassazione e in breve intervallo si è verificata in tèma di proroga di termini per la prova testimoniale, disposta d'ufficio dal giudice delegato senza l'espressa domanda delle parti, in quanto con sent. del 17 aprile 1884, in causa Vezzoro c. Pelizza era stata dichiarata nulla; e per l'opposto fu tenuta valida con sentenza del 17 successivo maggio, in causa Mussini c. Farassini. Il Calenda osservando come la nullità sia manifesta attesa la perentorietà dei termini e la impossibilità che il delegato abbia un potere che manca all' autorità delegante, deplora anch'egli tanto più tale *fluttuanza* (è termine troppo benigno!) in quanto erasi già saviamente fatto ritorno alla giurisprudenza del 1879 e del 1881 più conforme al diritto e a quella costantemente seguita dalla Cassazione napolitana.

Digitized by Google

Altra divergenza tra diverse Corti supreme: la torinese, con sentenza del 3 maggio 1884, nella causa Vaglio e Comune di Perrona, disse che i consiglieri comunali sono incapaci a testimoniare nelle cause del Comune in atto da loro amministrato; laddove per l'opposto la napolitana, con sentenza del 14 febbraio 1884, li avea dichiarati capaci. Il Procuratore Generale Calenda aggiunge alcune pregevoli osservazioni a conferma della tesi sostenuta dalla Cassazione di Torino.

E qui poniamo fine a questa già troppo lunga rassegna, passandoci di altre meno gravi divergenze e in istituti di minore importanza, che con la consueta arguzia e giustezza di criteri furono pure rilevate dal Proc. Gen. Calenda, facendo voti che simiglianti studi critici e comparativi siano da lui continuati presso la Corte di cassazione della sua diletta Napoli, a cui testè fu destinato, e a cui il contributo della sua dottrina gioverà grandemente, ne siamo certi, a serbare non solo le splendide tradizioni di quella, sempre rinomata scuola di giurisprudenza; ma a rinnovarne ed accrescerne i pregi e le glorie, dacchè le dotte e assai elaborate conclusioni del Pubblico Ministero sogliono provocare corrispondenti arringhe del fôro, e i più sapienti responsi dei giudicanti. Egli compianse, nell'esordire del suo discorso, alle miserie e desolazioni che il colèra fece in Napoli, e che i pregiudizi accrebbero a dismisura; e a noi piace ripetere una sentenza del Tommaseo, che pare scritta per l'uomo di legge: « La sventura, per quanto essere possa immeritata, rinchiude sempre mai insegnamenti, dei quali si deve sapere far pro, col risalire dall'occasione alla cagione e dai fatti ai principii ».

Digitized by Google

III.

Avanti la Corte di cassazione di Napoli, per la malattia del Procuratore Generale conte Michele Pironti, di cui l'Italia ha testè compianta la morte come di uno dei suoi più generosi e benemeriti figli, la *Relazione statistica* (è questo il modesto titolo) *dei lavori compiuti* da essa Corte nell'anno 1884 fu *esposta* dal sostituto Procuratore Generale comm. Giovanni Masucci. Esordisce dal ricordo onorevole per la napolitana magistratura, d'essere rimasto ciascuno al suo posto nei giorni che più infieriva il colèra. È noto come il numero delle cause in ogni materia (4008!) sia presso la Cassazione di Napoli maggiore che in ogni altra Corte suprema d'Italia. L'oratore è lieto di poter affermare a viso aperto che nella decisione di tutte e singole quelle liti fu posto « studio indefesso, assidua pazienza e quella costante volontà di conseguire il vero, senza la quale l'ufficio di magistrato si converte in un flagello sociale ». Sante parole, che dimostrano l'urgenza di riformare i nostri ordinamenti giudiziari e riordinarne la magistratura in modo che tali lodi per doti ad un tempo così ardue ed essenziali si possano dire con verità di tutti i giudici singolari e di tutti i Collegi giudiziari! Ciò che sventuratamente ora non pare si possa affermare nemmeno di quelli del Napolitano; dacchè, secondo i dati dell'anno 1884 esposti dal Masucci, per le sole cause civili, il numero degli annullamenti montò *a* 193 *per rispetto a* 294 *rigetti;* « circa la metà dei quali annullamenti avvennero perchè la motivazione, suprema garanzia della giustizia, o mancava del tutto intorno a taluni capi legalmente dedotti, e spesso di non lieve momento; ovvero era priva di efficacia giuridica per le contraddizioni che la viziavano. Quello che

Digitized by Google

succede nelle sentenze civili, avviene altresì nelle penali. E qui non posso rimanermi di osservare che se da una parte alle Magistrature inferiori è lecito dissentire da Voi, quando si tratta d'interpretare la lettera della legge, e di comprenderne la mente; dall'altra parte, la motivazione delle sentenze quando sia manchevole, ovvero contraddittoria, è colpa non lieve di coloro che le formarono; perchè se si fosse adoperata più grande diligenza nello studio degli atti, e se nella redazione delle stesse si fossero poste cure maggiori, quegli annullamenti non sarebbero avvenuti ». Unisco di buon grado i miei ai voti dell'illustre Masucci « che tutta quanta la Magistratura giudicante si persuada, che la buona redazione delle sentenze debba essere studio supremo di quanti amano la rinomanza e lo splendore dell'ordine nostro ». Ma noi aggiungiamo e ne parlammo a lungo nel nostro libretto: *La Magistratura avanti il Parlamento*, che la coscienza e il valore e il grado di coltura del magistrato si appalesano dalla maniera, in cui sono compilate le sentenze. E però insistiamo nella proposta che si nomini una Commissione presieduta dal Guardasigilli per esaminare la sostanza e la forma delle sentenze nelle materie più importanti, e la Cassazione dovrebbe man mano designare le più notevoli per pregi o difetti. Se i magistrati sapessero che la loro carriera dipende nella massima parte dall'integerrima e onorata condotta, e che il loro merito è estimato principalmente alla stregua delle sentenze, e che la responsabilità per la mala compilazione deve ricadere non solo sull'estensore, ma eziandio sul capo del Collegio, o su chi tenne la presidenza, noi siamo di credere che si avrebbero sentenze molto meglio studiate, concepite e scritte, e quindi minor numero di annullamenti, e ciò

Digitized by Google

che più monta, *giustizia più giusta* e più meritevole del pubblico suffragio. Non sappiamo nè vogliamo indagare quali sieno ora e quali sieno stati pel passato i criteri adottati per le promozioni. Ci fu riferito che un Guardasigilli a chiunque del suo partito politico raccomandava la promozione o l'onorificenza di qualche magistrato soleva muovere a bruciapelo questa domanda: *Ma è proprio dei nostri?* Altro che redazione di sentenze!

Nella *Relazione* del disegno di legge, ecc. dell'onorevole Taiani, troviamo in proposito questa notevole dichiarazione: « La vigente legge sull'ordinamento giudiziario tace del modo con cui sono date al Governo le informazioni sul valore dei magistrati e come esse siano giudicate, e soltanto il regolamento generale giudiziario prescrive un sistema di informazioni periodiche o *stati caratteristici che in pratica sono caduti in disuso, e se qualche volta si richiamano non sono attendibili* ». Quindi egli propone un Consiglio superiore per la magistratura, salvo il determinare con apposito regolamento le norme per fornire ad esso le *nozioni sul valore scientifico e su qualunque altra circostanza influente a qualificare il funzionario.* Nella *Relazione* dell'on. Righi si raccomandava pure di tener conto nella estimazione del merito scientifico dei magistrati sì della compilazione delle sentenze come delle pubblicazioni giuridiche.

Il Masucci, per ciò che riguarda le massime o *dottrine* dichiarate nel corso dell'anno dalla Corte suprema, dice che non accade ritesserne la cronaca « perchè dopo 60 (*sic*) anni di giurisprudenza, e dopo tanta luce di studi progrediti, è assai malagevole che nelle nostre discussioni si presenti una quistione al tutto nuova, e

Digitized by Google

non mai dibattuta finora. Noi non ci troviamo in quel periodo, che chiamerò di prima formazione, quando nei primi albori di questo secolo la nostra Corte suprema, non solo creava la giurisprudenza civile e penale, ma preparava altresì le riforme dell'avvenire ». Questo elogio dell'antica Cassazione o Corte Suprema napolitana, per quanto meritato, è fuori di luogo; dovendo prendersi le mosse dalla nuova Cassazione, istituita a mantenere l'osservanza delle nuove leggi, molto differenti dalle abolite, sebbene e queste e quelle sullo stampo delle napoleoniche. Ma ridotto il tempo della applicazione dei nuovi Codici a 20 anni, l'osservazione rimane egualmente giusta; dacchè questo è uno spazio sufficiente perchè si potesse formare e stabilire su di essi una buona giurisprudenza, e specialmente sul Codice di procedura civile, rispetto al quale come fu notato in Francia, deve e suole bastare un decennio per ottenerne, mercè della dottrina e della giurisprudenza, la eliminazione della più parte delle quistioni sorte nei primi anni.

Il Masucci lasciando in disparte le quistioni più comuni (o com'ei dice che *escono fuori della schiera volgare*, con reminiscenza dantesca inopportuna), si limita a far cenno di quelle che « o si riannodano al diritto pubblico ed al diritto internazionale privato; o si riferiscono a talune leggi ecclesiastiche, intorno alle quali la giurisprudenza si porge tuttavia controversa ed oscillante; o perchè a risolvere i problemi di taluni giudizi, vi fu mestieri di ricorrere alle fonti di quel diritto, che imperava nell'êra feudale ».

Comincia da una quistione risoluta in senso affermativo da quella Cassazione, di cui però non si cita la data della sentenza: se colla forza della pubblica autorità si

Digitized by Google

possa eseguire il pronunciato del magistrato, il quale ordinò che un minore fosse consegnato al tutore, al genitore, ovvero ad altri a cui ne venne affidata la custodia; e se nel Regno d'Italia deve darsi esecuzione ad un'ordinanza del giudice inglese che aveva nominati tutori od altri speciali curatori ai minori.

Con altra sentenza fu dichiarato che il decreto del 2 dicembre 1813 concernente le norme per l'assegno della congrua e spese di culti ai parrochi a carico dei Comuni, era stato abrogato dalle leggi sulla amministrazione civile del 1816, e dal decreto del 17 febbraio 1865, ma si aggiunse che a termini dei Reali dispacci del 1772 e del 1787, il diritto alle congrue doveva essere rispettato, e si determinò financo il minimo della somma annuale. L'oratore segnala questa decisione per aver date in quest'ardua materia « norme sicure e precise attinte dalla storia del nostro diritto ecclesiastico, il quale inaugurato fra noi ai tempi del Tanucci, e preparato dalla scuola del Giannone, precorse di un secolo le leggi e gl'istituti, dei quali oggi superbiscono tutti i popoli civili ».

— In causa di patronato si stabilì il principio, che secondo le leggi *eversive* (*sic*! la soppressione non è cataclisma o terremoto!), i chiamati alla successione dei beni delle disciolte cappellanie laicali, concorrono per diritto proprio, e non già per successione comune. Indi consegue che la successione dei medesimi non va regolata colle norme del diritto comune per istirpi o per capi, anche quando il patronato fosse ereditario e trasmissibile secondo l'ordine successorio; ma che in vece partecipano alla successione dei beni unicamente coloro, i quali avevano diritto al patronato nel momento della pubblicazione della legge abolitiva.

Digitized by Google

— Avvenuta la devoluzione del feudo per mancata discendenza nei gradi feudali, si giudicò non poter sopravvivergli il maggiorato, o l'azione a esigerne il capitale. E anche quando si trattasse di fedecommesso costituito in danaro con ipoteca sul feudo, avvenuta la devoluzione, cessar dovevano gli effetti giuridici dell'ipoteca, e non potevano sul valore del medesimo pretendersi dai sostituiti estranei alla linea feudale il capitale e gl'interessi, poichè in questo caso i beni ritornar dovevano al Fisco liberi da qualsivoglia gravezza.

Degna di menzione egli stima altresì per la novità del caso la decisione onde si dichiarò, che gli stipendi minimi retribuiti da amministrazioni diverse da quella dello Stato, possono sequestrarsi anche quando per le condizioni economiche dello stipendiato gli servano di alimento. « La soluzione della tesi fu eminentemente giuridica, perchè l'insequestrabilità dei *cespiti* (*sic!*) non dipende dalla sola destinazione che imprime loro il carattere giuridico, e che li attinge dalla loro origine e dallo scopo pel quale furono creati. Questo scopo e questa origine determinano il carattere specifico della pensione alimentaria, e non si addicono punto allo stipendio, il quale si largisce come rimunerazione del servizio prestato ». Tocca del Collegio Asiatico e della fondazione e del riordinamento di esso, che diede luogo a un giudizio strepitoso, in cui la Cassazione napolitana « sollevandosi alle più alte regioni del nostro diritto pubblico con una dotta ed accurata sentenza » avvisò che per poter apportar riforme a quel Collegio non occorresse apposita legge, ma bastavano i Reali Decreti.

Il Masucci loda, e a ragione, un provvedimento di quell'insigne primo presidente intorno alle memorie a stampa, non accordando compenso per le stesse, se non

Digitized by Google

risulti dai registri di cancelleria che nel giorno precedente la discussione siasene ivi posta una copia a disposizione dell'avvocato contrario.

Qui cade opportuno il deplorare che il Regolamento giudiziario non contenga una disposizione, per cui sia imposto ai procuratori od avvocati delle parti di comunicare almeno una copia delle comparse conclusionali al presidente del Collegio qualche giorno prima della discussione della causa per porlo in grado di dare ad essa un utile indirizzo. Per siffatta mancanza, è giustificata in gran parte la presidenza di non pochi presidenti tenuta alla mutola!

Passando alla materia penale, l'oratore non manca di notare alcuni inconvenienti derivati dai lenti o ritardati procedimenti; ma la colpa anzichè ai giudici istruttori e agli altri magistrati vuolsi, secondo lui, ascrivere in parte all'ingente quantità dei reati, in parte a certe condizioni generali del Regno, e in parte « al meccanismo delle nostre leggi di rito ». Giova riferire un avvertimento importante ai giudici istruttori, che crediamo fondato sulla esperienza e però da tenerne il debito conto. « Di sapere, a seconda della qualità dei reati e della varia natura delle prove, adoperare ora la celerità illuminata, ed ora una sosta indagatrice e preveggente. Spesso la verità è uccisa dalla troppa fretta, come per contrario vi ha dei giudizi nei quali il trionfo della legge è reso impossibile dagl'indugi del magistrato ».

Continuando il Masucci nel sistema di desumere osservazioni dalle stesse sentenze del Collegio, perchè tornino di più evidente utilità pratica, e movendo dalla quistione che suole farsi intorno alla regolarità della notificazione delle sentenze contumaciali di condanna,

Digitized by Google

che nei delitti assumono la forma della cosa giudicata allorchè nei termini prescritti non furono impugnate coi mezzi stabiliti dalla legge, fa rilevare alcune gherminelle che avvengono nella popolosa Napoli, e approva la seguente duplice massima formata da quella Corte Suprema: — Il Pubblico Ministero dovendo soprintendere alla osservanza delle leggi, all'esecuzione dei giudicati, alla tutela dei diritti dei cittadini, se si convince che una sentenza contumaciale divenne giudicato per l'erronea notificazione, ha il diritto e il dovere di farla rinnovare. Ma il magistrato di merito ha il diritto di giudicare se il R. Procuratore siasi bene o male apposto; avvertendo in pari tempo, ciò che deve servir di norma agli ufficiali del Pubblico Ministero, che gli errori lamentati debbono essere evidentissimi e materiali; altrimenti si correrebbe il rischio di vedere da una parte l'arbitrio, dall'altra le insidie, manomettere di leggieri l'inviolabilità dei giudicati. Notevolissimo è il seguente fatto accertato dallo stesso Masucci, che giova riferire colle stesse sue parole: « Nella nostra Napoli, come in tutte le grandi metropoli, vi ha pure una tribù di nomadi, i quali mutano domicilio ad ogni mutar di luna, si circondano di tenebre e di mistero; i nomi, i cognomi, la paternità, il mestiere, li cangiano a talento; talvolta, falsificando sè in altrui forma, si fanno condannare sotto il nome di persone reali; e nondi rado è accaduto, che un innocente si è trovato irrevocabilmente condannato, perchè altri ne usurpò la figura ».

Quanto alle massime di maggiore rilevanza stabilite dalla Sezione penale, egli move dalle questioni subordinate avanti le Corti d'assise la cui maniera di proporle dà continuo alimento a dispute e pur troppo ad annullamenti di dibattimenti, e spesso de' più lunghi, pe-

Digitized by Google

nosi e malagevoli. Il Masucci ritiene che quel supremo Consesso abbia dettato una norma non meno semplice che evidente colla seguente distinzione: « il reato previsto in una ipotesi di legge, lo compongono taluni fattori, che sono i mezzi per raggiungere lo scopo vagheggiato dal colpevole. Se lo scopo rimane identico, ma i fattori o spariscono in parte, ovvero si modificano attenuandosi, sorgono le subordinate. Se invece la meta diventa un'altra; o se per toccarla bisognasse aggiungere un mezzo, non previsto nè prevedibile nella sentenza di accusa, allora si tratta di una nuova imputazione riserbata al suo proprio e regolare giudizio ». Se qui volessimo confrontare questa massima, che forse neppur essa nella pratica applicazione riesce così agevole come pare al Masucci, colle diverse stabilite sullo stesso tèma dalle altre Cassazioni, ci sarebbe da turarsi bene gli orecchi per non lasciarsi lacerare i timpani dalle dissonanti note e stonature.

In tèma di complicità rifermò il principio, che nelle circostanze morali della premeditazione, della prodizione e dello agguato non basta che il complice ne abbia avuta la scienza per applicargli una pena più grave; ma è necessario che egli stesso premediti la sua cooperazione, che concorra anch'egli alla prodizione ed all'agguato.

Senonchè sarebbe giovato notare che anche in ciò v'è divergenza fra le Corti supreme, e bastava rammentare la sentenza della Cassazione palermitana dell'11 luglio 1881 in causa Cataldo e Napli, in cui si affermò che a rendere responsabile il complice dell'aggravante della premeditazione, nell'omicidio, è necessario che da apposita questione proposta e affermata dai giurati risulti della scienza che egli ne abbia avuta.

Digitized by Google

Non è fuori di proposito osservare che l'art. 105 del Codice penale che riguarda questa quistione fu modificato per le provincie meridionali; e da parecchi anni si continua in un provvisorio ibrido sistema, se merita questo nome, per cui non poche nè poco importanti disposizioni penali si trovano sempre buone per le popolazioni di qua dal Tronto, mentre si trovarono cattive e però si modificarono per quelle abitate di là da detto fiume. Onde abbiamo ancora l'impero di tre Cod. penali.

In una questione, che il Masucci afferma del tutto nuova, fu dichiarato che l'art. 118 della legge notarile, pel quale, ammesse le circostanze attenuanti, è consentito di scendere dalla pena della destituzione a quella della sospensione dall'ufficio, è applicabile sol quando si tratti di pene inflitte in un giudizio disciplinare a carico del notaio, e non quando la destituzione sia stata la conseguenza di una condanna penale pei reati di falso, di furto, di frode, di truffa e simili.

Ricordando la massima che si augura sia fermata per sempre dalla Cassazione di Napoli e seguita dalle altre Corti supreme, non esclusa la romana, cantanti tutt'altro che all'*unisono*, in un argomento così grave per le conseguenze, quale è questa, che solamente al giudice istruttore e non già agli altri componenti della Camera di consiglio è vietato di seder giudice alla Corte di assise, vi aggiunge le seguenti osservazioni: « Quantunque i partigiani delle due opinioni possano avvalorare la doppia tesi di pari gagliardia, pure io spero che si perduri nella massima proclamata di recente, acciò le Corti di assisie sappiano una buona volta quale sia la norma, alla quale dovranno invariabilmente attenersi ». Per tenere la opinione contraria, cioè la rigorosa che vuole escluso dalla Corte di assise anco il giudice

Digitized by Google

non istruttore, bisogna non avere nessuna conoscenza di questo inutile istituto (anzi dannosa sosta di più al movimento degli affari penali) della Camera di consiglio e della parte di *figuranti* che vi rappresentano i giudici che non attesero alla istruzione, coprendo la responsabilità del giudice istruttore e incoraggiandone l'incuria e l' imprudenza. Noi siamo di pieno accordo col progetto di riforma dell'onorevole ministro Taiani nella parte che vuole soppressa la Camera di consiglio e tolti alle Assise i due giudici collaterali al presidente per restituirli a più serie occupazioni. — Parimente in tèma, in cui regna fra le Cassazioni la massima discrepanza, la napolitana decise non esser ammessibile l'appello della parte civile prodotto contro le sentenze dei Pretori e dei Tribunali, le quali assolvendo l' imputato, diventarono irrevocabili per mancanza di appello del Pubblico Ministero. Se mal non ricordiamo, la Cassazione romana prima tenne la stessa massima, ed ora tiene la contraria, onde cassò una sentenza dell'appello bolognese. « Vuolsi notare, prosegue il Masucci, che questa quistione in Francia come in Italia, nella giurisprudenza delle Corti e fra i cultori del diritto è tuttora vivamente dibattuta. Ma voi voleste rispettare le tradizioni della nostra scuola e l'antica dottrina della nostra magistratura perchè vi parve più conforme al principio della legge ed alle norme regolatrici della duplice azione ».

Peccato che il Masucci non abbia avuta alcuna cura di citare le date delle sentenze e i nomi delle parti, insomma di dare le indicazioni necessarie per fare, all'occorrenza, ricerca del testo di ciascuna sentenza, e i debiti confronti con altre!

Accennato pure come ad istanza del Pubblico Mini-

Digitized by Google

stero si riparò ad un grave errore giudiziario, cassando due sentenze di condanne a pene criminali, le quali inconciliabili fra loro, erano la prova dell'innocenza dell'uno o dell'altro condannato, nota che anche da ciò si dimostra « che gli ufficiali del Pubblico Ministero, *quando non abbiano la mente ottenebrata dalla caligine delle idee preconcette*, sono sempre le vigili sentinelle della giustizia ». Prendiamo atto di questa dichiarazione, che si appalesò più che mai vera anche nel famigeratissimo processo Zerbini, intorno a certi errori del P. M.; dichiarazione che fa onore alla nobiltà, sincerità e schiettezza di carattere di un sì egregio funzionario; e ci sia consentito di aggiungere che esse e simiglianti pecche derivano non tanto dal mal animo di qualche magistrato, più o meno alto del P. M., quanto dal difetto della istituzione alla foggia francese sì come venne adottata e forse anche peggiorata nel nostro ordinamento giudiziario, che conserva l'impronta e i difetti del prototipo gallico, ora tanto più intollerabili, in quanto con legge del 30 agosto 1883 furono anco in Francia riconosciuti e corretti! Quindi facciamo plauso alla riforma quasi radicale del P. M. proposta nel progetto Taiani, e voti perchè sia accettata colla debita sollecitudine, valendo essa a rimuovere i noti antagonismi e *vizi di corporazione!*

Rispetto alla nuova ed ardita scuola di diritto penale, antropologica, che vorrebbe quasi tutto innovare di pianta, e sconvolgere dalle sue più antiche e solide basi la responsabilità umana, il Masucci avvisando ai gravi pericoli che ne son minacciati alla sicurezza sociale, per iscongiurarli, saviamente ci esorta a studiare anche queste dottrine, non già a disprezzarle come fanno troppi ignoranti, inetti ed infingardi... « Noi altri ma-

Digitized by Google

gistrati abbiamo l'obbligo di saperle per accettarne le parti buone, per combatterne le cattive, e per non trovarci al buio, quando nei dibattimenti si bandiscono coi libri alle mani, coll'autorità di dotti naturalisti, e col presidio di una eloquenza tanto più abbagliante, quanto più ardua è la tesi che si sostiene ».

Anche l'animo gentile del Masucci compie il mesto ufficio di commemorare i colleghi defunti nel corso dell'anno e ne coglie il destro per segnalare le doti che meglio si addicono all'ottimo magistrato. E rimemorando il programma del nuovo Guardasigilli (allora Pessina di sempre cara e onorata memoria) fa caldissimi voti « che la indipendenza della Magistratura sia viemeglio garantita colla stabilità di una legge, la quale sanzioni la doppia inamovibilità dall' ufficio e dalla sede ». Bisogna però aggiungervi i temperamenti proposti dal Taiani; altrimenti si corre rischio di incoraggiare l'ignavia e la mala o imprudente condotta del magistrato. Sono stato sempre d'avviso che nessun magistrato di regola dovrebbe amministrare giustizia nella città o provincia natia, o in quella in cui ha rapporti d'interessi, di parentele e simili; e sempre più mi confermano in esso l'esperienza e gli ammonimenti storici del nostro paese. Le repubbliche italiane vollero gelosamente affidata a magistrati forestieri l'autorità giudiziaria; appunto perchè le fazioni non s'impossessassero di quest'arma per offendere alla giustizia. Il nome di *podestà* appalesa abbastanza il concetto che avevasi di tale uffizio, siccome l'altro di *sindaco* addimostra l'alleanza delle due autorità giudiziaria e municipale. Allude il Masucci ad un dotto e coraggioso opuscolo di S. E. il senatore Mirabelli, primo presidente della Cassazione napolitana, in cui fra le altre cose si accerta

Digitized by Google

che l'inamovibilità della sede è rispettata da tutte le nazioni d'Europa. Ma mi sarebbe piaciuto ch'egli avesse altresì ricordato una sublime sentenza enunciata e svolta dal compianto Procuratore Generale Pironti, in un suo discorso avanti la Cassazione fiorentina, secondo la quale la indipendenza più che dalla legge bisogna prima ricercarla in se stesso e rinvenirla nella forza del proprio animo. Invero, un animo fiacco non è mai indipendente per quanta autorità, per quanto dominio, per quante guarentigie gli facciano puntello, com'ebbe a dire anche il Tommaseo. Ci vuole ben altro per francheggiare il libero arbitrio dell'anima umana!... tanto più oggi che questo dalle innovatrici dottrine, il cui seducente aspetto veniva svelato dallo stesso Masucci, è negato o rinnegato per iscusare il più delle volte gli eccessi di brutali passioni. Buon carattere e buon costume aiutano validamente anco l'ingegno.

La chiusura del discorso del Masucci, che procede sempre calmo e sereno nella sua non inelegante semplicità e proprietà, non poteva essere più oratoria, essendo rivolta a commiserare la grande sciagura del morbo asiatico toccata a Napoli e ad esaltare l'opera di carità eroica, specialmente del nostro Augusto Sovrano e dell'Arcivescovo di detta città, ammirate non che dagl'Italiani, da tutto il mondo civile; onde l'oratore a buon diritto e con tutta verità potè venire a questa per noi italiani onorevole conclusione: che l'iliade dei nostri dolori si è convertita in una grande epopea di gloria nazionale.

IV.

È appunto dall'*anno calamitoso* che fu il 1884 *alla pubblica salute*, che toglie le prime mosse il discorso del-

Digitized by Google

l'illustre P. G. senatore Manfredi, celebrando anch'esso la virtù eroica di Re Umberto, che si mostrò maggior di ogni lode e al disopra di tutti i lodatori, quando rispose con sincero accento non aver fatto che il suo dovere. A sì nobile esordio segue tosto tale un mistico predicozzo da disgradarne quello solito dei Don Margotti e consorti sul *dito di Dio*, che si vuol vedere o cacciare da per tutto! « Se noi meditiamo, così il Manfredi, sui flagelli e disastri onde a periodi il mondo è colpito, ci pare che natura di volta in volta intenda richiamare gli uomini a sè, ammonendoli del vano e del caduco, per ridurre le cose a' loro fini, oltre cui facilmente dalle terrene imperfezioni ed umane passioni sono portate. Sull'ordine naturale se troppo prema l'ordine civile; se all'ordine civile si sovrappongano eccessivamente il politico, ne sorge un mascherato meccanismo, che, per sudarvi che facciano i reggitori come a costruzione da tramandarsi all'eterno, nasconde il tarlo e la corruttela. Avviene per lo più che tutto si sfascia e crolla in un istante; ma frattanto il senso morale si perde, e della voce pura e genuina di naturale ragione quasi nulla più intendiamo ». Che abbiano a fare le premesse e la conclusione di questa dotta tantafera colla sventura del morbo asiatico, che cascò addosso ai poveri Napolitani, altri sel veda! Il peggio si è che l'oratore prosegue per altre pagine a pigliarsela persino colla scienza che ha pur essa i suoi *eccessi e deviamenti nocivi:* il che non può essere che della scienza falsa, la quale della vera altro non abbia che le apparenze. Cita Socrate, Platone, Attico, Icaro, Fetonte, Dupin, e più a proposito Nembrotte, in quanto è simbolo della confusione odierna delle lingue ne' discorsi inaugurali de' Proc. Generali avanti le Corti di cassazione. E invidiando gli allori

Digitized by Google

oratorii di Cicerone, lo chiama *eclettico o piuttosto probabilista accademico, che non sentiva ritegno di passare a suo comodo da sentenza in sentenza e contraddirsi;* e tutto ciò per concluderne che i trattati teorici di lui *sono venuti fino a noi più con onore di rettorica, che con peso di filosofica autorità.* Il buon Manfredi non si è accorto di ripetere parte delle recenti accuse o a dir più esatto calunnie, che oggi sono di moda appo i nostri alleati o padroni persino del nostro pensiero, i Tedeschi di Berlino! e che destarono viva e giusta indignazione negli Italiani che sentono scorrere nelle proprie vene il *gentil sangue latino,* di cui Marco Tullio fu uno de' più nobili rampolli, comunque ne sia di qualche suo difetto, più o meno scusabile secondo il noto detto *Homo sum* ecc., e tenuta ragione dei tempi difficili che visse. Ma perchè strapazzare il povero Cicerone così fuori di luogo e contro il proprio assunto, nel mentre gli si attribuisce il merito d'aver giudicato egli stesso le XII Tavole avanzare in autorità ed utilità le biblioteche di tutti i filosofi!? È la prima volta che mi accade di vedere screditare il carattere di un pubblicista nell'atto stesso che se ne invoca l'autorità. E sì! che di bel nuovo lo cita a cagion d'onore a proposito della decantata romana giurisprudenza, *qual dettata era al tempo di Cicerone da Scevola e da Servio Sulpicio, peritissimi giureconsulti da lui stesso ammirati.*

Dopo circa sei pagine di generalità, in cui a dir vero non manca qualche buono ed elevato concetto, scende ai dati statistici dei lavori annuali della Corte suprema fiorentina, e se ne sbriga in poche parole.

Pare che lamenti sia mancata, massimamente nelle Corti di assise, quell'energica direzione dei dibatti-

Digitized by Google

menti e quella rigorosa polizia dell'udienza che sono richieste dal rispetto debito alla legge e allo stesso magistrato e da intenti della giustizia. Ma è facile prevedere che i disordini e gli scandali avanti le Corti di assise andranno crescendo sinchè non si dia (come pur vorrebbe il Progetto Taiani) al posto di presidente e del Pubblico Ministero la giusta importanza, con le migliori scelte e colle necessarie guarentigie contro il prepotere degli avvocati politici, e colle più avvedute cautele e coi più energici provvedimenti contro gli abusi invalsi e contro gl'intrighi che si fanno per irretire testimoni e giurati.

Passa poi l'oratore ad accennare *ad onore*, com'ei dice, della Corte *alcuna delle massime più notevoli* da essa *stabilite in ambe le materie,* cominciando dalla civile; e noi lo seguiremo di buon grado in questo riassunto fatto con quella precisione che indica padronanza della materia.

Viene prima la sentenza dell'11 febbraio 1884, in causa Bigatti ed altri c. Koenigswvarter, in cui fu decisa gravissima questione su materia di società commerciale per azioni, col dichiarare gli azionisti privilegiati, a cui cioè spetti preferenza o priorità, aver veste di creditori in confronto degli altri soci; d'indole mista essere le azioni, partecipanti cioè dell'azione e dell'obbligazione; non ostando che la legge vieti di porre a carico di un solo de' soci tutte le perdite ed esonerarne l'altro; poichè l'azione privilegiata anch'essa, sebbene per ultima, fa fronte al passivo della società, ed è esposta a perdita. In ipotesi la nullità del patto di preferenza importerebbe la nullità della costituzione dell'azione privilegiata ed il diritto a rimborso del suo prezzo e degli interessi.

Con sentenza del 9 ottobre 1884, in causa Mestrowich,

Digitized by Google

anche in materia commerciale fu raffermata la interpretazione dalla Corte data all'articolo 913 del Codice di commercio *nel suo implicito, secondo lo spirito e la mente del legislatore* per cui si ritenne appellabile la sentenza del Tribunale, che omologando il concordato dei creditori dichiara il fallito non meritevole dei benefizi indicati nell'articolo 839 del Codice stesso. In tèma di diritto internazionale privato, con sentenza del 17 marzo 1884, Trafford c. Blanc, fu dichiarato a norma dell'articolo 94 ultimo capoverso, e dell'art. 105, n. 1 del Codice di procedura civile in relazione all'art. 8 del titolo preliminare al Codice civile, che quando la successione di uno straniero siasi aperta fuori del Regno, ed in Italia sieno posti i beni, i Tribunali italiani hanno giurisdizione per giudicare sulle azioni di petizione e divisione dell'eredità, e le azioni devono proporsi avanti l'autorità del luogo, ove si trova la maggior parte dei beni; anche nel caso che l'eredità dello straniero sia in contesa fra stranieri e non interessi i nazionali. Parimente in tèma di diritto internazionale privato, che presenta sempre le maggiori difficoltà, fu con sentenza del 1° dicembre 1884, Trafford c. Blanc, deciso, che nascendo controversia sulla legittimità di un figlio, la prova della filiazione legittima deve darsi secondo la legge della nazione a cui appartenne il padre nel momento della nascita; e che la nota regola *locus regit actum* procede quando la controversia cada sulla forma dell'atto destinato a provare un fatto giuridico, non quando si tratta di determinare il valore di quell'atto per la prova suddetta; dappoichè la paternità legittima si deve regolare con lo statuto personale di quello a cui si pretende il figlio appartenere, non con lo statuto del luogo, ove il figlio accidentalmente sia nato.

Digitized by Google

E sulla questione di molta importanza, della influenza cioè del giudizio penale sul civile fu giudicato con sentenza del 19 maggio 1884, ditta Fenzi c. Cassa depositi e risparmi di Firenze, che la sentenza penale fa stato contro tutti in giudizio civile pei fatti, che ne costituiscono il fondamento; non per quelle circostanze che non poterono influire alla definizione del delitto od a riconoscere o ad escludere la reità dell' imputato, a determinare la misura della pena.

Con sentenza del 5 dicembre 1884, Pratesi Biancardi c. Della Pergola fu dichiarato, in conformità della giurisprudenza stabilita anche da altre Corti, diritto reale, immobiliare, vendibile e trasmissibile agli eredi e successori il gius di *gazagà* degli ebrei, sia che ritengasi un *jus tertium* tra l'enfiteusi e la locazione-conduzione, od un inquilinato perpetuo a canone fisso su certe case di quei determinati claustri, denominati *ghetti*, in cui gli ebrei erano anticamente costretti ad abitare, sia che stimisi una specie di dominio improprio e subalterno.

Riprodottasi la questione della obbligazione contratta solidariamente dai coniugi, e da parte della moglie con la semplice autorizzazione del marito, la Cassazione fiorentina con sentenza del 10 dicembre 1884, Brunello c. Fontana-Casetta, persistè nella teoria della divisione del debito fra di essi e della validità della parte di debito della moglie che si presume la metà, nulla soltanto la solidarietà o la fideiussione della donna a favore del marito. Mantenne altresì, che l'obbligazione comune e solidale dei coniugi implicando una mutua fideiussione, per cui ciascuno, oltre la propria, deve pagare anche la parte di debito dell'altro coniuge, presenta conflitto d'interesse; e conseguentemente, che la

Digitized by Google

moglie non può, con la sola autorizzazione del marito, accettare validamente insieme a questo una lettera di cambio.

In questa quistione d'interesse così generale in cui v'è non lieve discrepanza con varietà anco di distinzioni fra le Corti supreme era pregio dell'opera dare qualche cenno comparativo e critico.

La definizione del diritto di palco in teatro è da qualche tempo che tiene occupata l'autorità giudiziariaed è diversamente inteso, sì come e in quanto viene sotto vario aspetto considerato. La Cassazione fiorentina con sentenza 24 novembre 1884, Galassi c. Nobili ed altri, confermò la massima già affermata il 10 febbraio 1882 ritenendo, d'accordo colla Cassazione romana, il diritto di palco un *jus sui generis* immobiliare, avente per oggetto il godimento degli spettacoli dal palco, e ripudiando sì l'autorità della Romana Rota che lo riguardava quale un vero diritto di proprietà con servitù attiva sul resto del teatro, come l'opinione che considera il proprietario del teatro ed i palchettisti come comunisti, proprietari di un immobile indiviso. Parve e a ragione più conforme al vero, che con la vendita dei palchi non viene a costituirsi pei palchisti una proprietà distinta da quella del teatro, ma soltanto si crea un singolare diritto immobiliare avente per oggetto l'uso e godimento dei palchi in occasione di pubblici spettacoli.

Il Procuratore Generale sulla compilazione e sullo stile delle sentenze in materia civile ha creduto fare, e molto opportunamente a mio avviso, la seguente osservazione: « Si è notata di sovente viziosa la prolissità e la superflua diffusione di esse; essendocene comparse innanzi di tali che portava foggia di opuscoli a sezioni ed a capitoli. Anche peggiore abuso le citazioni degli

Digitized by Google

scrittori, vietate dall'articolo 265 della legge sull'ordimento giudiziario, e degradanti il giudicato, che deve produrre esso autorità, non mendicarla ». Egli raccomanda la concisione dei giureconsulti romani, e sta bene, ma per rendersi capaci d'intendere e d'imitare gl'immortali loro responsi bisogna aver mente sintetica, studi profondi e continuati per tutta la vita, come di sè attesta Pomponio, coltura attinta alle pure fonti greche e latine. Sono oramai venticinque anni che noi per primi alzammo la voce e abbiamo mantenuto sempre vivo il fuoco (V. il nostro libretto sulla *Magistratura* e la *Giurisprudenza colta* nella *Rivista europea*) contro la invadente barbarie delle sentenze, sì per la lingua come per lo stile, sì per l'arruffatta e sconclusionata prolissità; e piaccia o non piaccia alle *nullità mitriate*, ripeteremo che ancora si desidera l'unità della lingua giuridica, e ciò per colpa principalmente di non pochi di coloro che per gli alti posti che occupano dovrebbero essere veri luminari agli altri; e per l'opposto, o non fan nulla o per inerzia lascian correre e così fanno propri gli errori e gli altri difetti delle altrui compilazioni, che ridondano poi a danno della giustizia e a disdoro del Collegio e dell'Ordine dei magistrati!

Lasciando questo doloroso argomento e passando alla materia penale, il Procuratore Generale Manfredi comincia dal notare la discordanza che tra la Cassazione di Torino, da una parte, e la romana e la fiorentina dall'altra regna, avendo questa con sentenza del 12 gennaio 1884, ric. Bonini c. Del Valli, deciso contrariamente alla prima e conformemente alla seconda, che in materia di polizia, se gli atti di procedura non interrompono l'azione penale, la interrompe la sentenza di condanna contro cui sia interposto appello.

Digitized by Google

E contro la Cassazione di Roma si mantenne costante nel raffermar con sentenza del 16 febbraio 1884, ric. Turri, che nella Toscana, in materia di contravvenzione alle leggi speciali, punibili o no con pene di polizia, la prescrizione è sempre quella del regolamento toscano di polizia punitiva del 1853, quando dalla legge speciale non sia altrimenti disposto. In ispecie, che la prescrizione stabilita dall'art. 19, § 1 del detto regolamento tuttora vigente in Toscana, si applica anche alle contravvenzioni previste dalla legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865; e perciò la contravvenzione per disturbo della pubblica quiete si prescrive in un mese.

In un punto, nel quale la giurisprudenza delle Corti è pure discorde, e che, come nota il Manfredi, è di molto interesse, tuttochè risguardi una specie di reati minori, perchè frequente a danno dei campi e dei raccolti e provocante reati più gravi, la Cassazione fiorentina, con sentenza del 4 ottobre 1884, ric. Bonaldi, variando la stessa sua giurisprudenza, venne in quest'ultima massima, che nella recidiva del furto campestre, represso dall'articolo 625 del Codice penale, siccome recidiva specifica e specialmente preveduta dalla legge, non sono applicabili le norme generali poste negli articoli 118 e seg. e 688 dello stesso Codice.

Si distende poi alquanto intorno ad una causa di duello nella quale vi fu dissentimento tra la decisione della Corte e le conclusioni del Pubblico Ministero; nonostante che la questione, rispetto al punto di diritto, abbia limitata importanza cadendo sul Codice toscano che su questa materia ha una disposizione diversa dal Codice penale vigente nelle altre parti del Regno. Onde, opportunamente il Manfredi trova occa-

Digitized by Google

sione a ripetere il voto, che « dato il Codice penale unico a tutto il Regno, sia tolto questo massimo disordine della diversità della legge penale, non meno vergognoso e nocivo di quello della pluralità delle Corti regolatrici ». L'oratore non ha potuto qui resistere alla tentazione di fare un po' di erudizione, del resto facile e acconcia, sulla punizione, più o meno efficace dei duelli, traendo esempi pei duelli in genere dalla Francia ed in ispecie pei militari duellanti dall'Inghilterra. Egli crede « con quel maestro di criminalità, che è il Carrara, non potere il duello essere fugato dalla società, se non con i mezzi che tolgano via il prestigio della bravura e dell'onoranza del battersi, del disonore e della viltà di non battersi, se anche vogliasi che il giure penale debba punire il duello per protestare contro la errata opinione ».

Da ultimo, venendo alla parte pietosa, non essendo fortunatamente nell'annata scorsa mancato ai vivi nessuno dei colleghi, egli rivolge l'animo suo gentile alla deplorata morte di un egregio magistrato, già appartenuto alla stessa Cassazione, Zanobi Pasquati-Cartoni, e alla perdita gravissima fatta dal fôro fiorentino in persona dell'insigne pubblicista avvocato Leopoldo Galeotti. Ma, specialmente rispetto a quest'ultimo, la commemorazione si è mutata in una lunga biografia, tanto più inopportuna in quanto qui e là vi sono sprazzi politici, e giudizi letterari, molto controversi, e opinioni arrischiate. Non manca certo nè la dottrina nè l'ornata parola, talora avvivate da amor patrio; ma ci spiace dovergli dire col venosino poeta: *Sed non erat hic locus!*

Il senso dell'opportunità e della misura dev'essere una delle prime doti dell'oratore, massimamente dell'oratore

Digitized by Google

della legge, che non parla ma legge da altissimo scanno davanti alla prima autorità giudiziaria del Regno.

V.

Nella rassegna passata di fronte alla pretenziosità del discorso del Procuratore Generale Muratori, dovemmo, per non mancare ai doveri della critica ma a malincuore nella tema di parere irriverenti verso un sì alto e rispettabile magistrato, notare che l'esordio di oltre una mezza serqua di pagine consisteva in una filastrocca di vuote e sconnesse generalità, che non avevano nulla a che fare coll'amministrazione della giustizia, e che sembravano attinte al frettoloso, inesatto, e talora tribunizio frasario del giornalismo. In quest'anno ci gode l'animo di rilevare un cambiamento in meglio; ed anzi il tòno non potrebbe essere più umile e modesto, e non vorrei che altri dal vedere paragonata l'amministrazione della giustizia e l'opera intelligente del magistrato alla coltivazione dei campi e alla faticosa opera del colono, cogliesse il pretesto di accusarlo d'esser caduto nel vizio opposto. *In vitium ducit culpae fuga, si caret arte.* Giudichino i lettori, ecco i termini precisi dell'esordio. « È giunto il momento di conoscere i risultati dell'amministrazione della giustizia. Il buon agricoltore in fin d'anno tira i conti della sua campestre economia, ed esamina attentamente le entrate e le uscite, le perdite ed i profitti, e sagace osservatore tien mente di tutte le incorse accidentalità per porvi ristoro, e migliorare le colture ».

« Quest'opera diligente e proficua pur conviensi al magistrato, ecc. ». Oltre a ciò potrebbe osservarsi che nella filatessa di principii di diritto pubblico e sociale, che tosto segue sebbene con minor lusso dell'usato nel-

Digitized by Google

l'antecedente discorso, non è agevole scorgere sempre il nesso tra l'uno e l'altro, e molto meno l'intento a cui sieno diretti, e l'assunto che con essi si vuole giustificare. Per darne un'idea, accennato come l'osservanza del diritto garantito dalla legge e mantenuto dal magistrato, *nello stato sociale preserva il cittadino dalla perpetua lotta a difesa di ciò che è suo, e lo spinge al rispetto dei diritti degli altri,* immediatamente soggiunge: « E cotesta inclinazione, che noi abbiamo da natura all'amore dei nostri simili, mette in evidenza il diritto ». Se ci vuol l'opera del magistrato giudicante e spesso anche il *braccio forte* per la esecuzione del giudicato e per *preservare* (difendere) il cittadino dalla *perpetua lotta* e per *spingere* il renuente al rispetto dei diritti degli altri, non si sa vedere quale attinenza possa esservi tra questa lotta e renuenza e la inclinazione naturale all'amore dei nostri simili che secondo Cicerone è fondamento del diritto. Il principio è in sè verissimo, ma non si accorda colle premesse, per difetto logico di argomentazione.

Anche il Muratori si vale dell'autorità di Cicerone, ma almeno non lo tratta come uomo da strapazzo; senonchè il testo più appropriato in sostegno dei principii affermati da quel Procuratore Generale è il seguente (*De Offic.*, lib. III), siccome quello che accenna al reciproco rispetto della proprietà come fondamento del diritto di natura e del civile di tutte le genti, che trova conforme al romano: là dove la istintiva scambievole affezione serve meglio a dimostrare il principio della socievolezza umana. « Illud quidem natura non « patitur ut aliorum spoliis nostras facultates, copias, « opes augeamus, neque vero hoc solum natura idest « jure gentium sed et legibus populorum quibus in

Digitized by Google

« singulis civitatibus res publicae continentur eodem « modo constitutum est ut non liceret sui commodi « causa nocere alteri ».

Similmente affermato, che « il dominio civile non è assoluto o illimitato, ma contemperato dal rispetto dei diritti degli altri e dalle sociali esigenze », viene a quest'altra affermazione: « Il concetto dei temperamenti (?) non è un beneficio, è invece un dettame di giustizia già prevalso negli studi del diritto moderno ». Ed eccoci ad altra più curiosa affermazione « che ai compilatori del Codice civile italiano si deve attribuire la gloria d'aver fatto di questi principii (cioè, dei *temperamenti*) la più estesa applicazione ». S'incalzano altre sentenze, che saranno giuste e anco sublimi, ma più o meno ci sembrano tutte campate in aria. E per noi, ministri e servi solo della legge, non ci può essere cosa più concreta e più positiva del diritto; senonchè il concetto dei temperamenti è più sotto spiegato in qualche modo, ed ecco come. Detto che « esagerata riuscirebbe la pretesa da parte dello Stato di un privilegio sconfinato, che assorbe l'individuo (?) », prosegue: « Spezzati dalla moderna civiltà i legami che inceppavano la libertà inividuale, devesi conservare l'armonia fra i diritti del privato e quelli dell'ente collettivo: ed in questo appunto sta il diritto coi suoi temperamenti ». E siccome anche S. E. Muratori dev'esser persuasa che dir questo è men che niente, laddove il difficile e l'utile sta nel determinare i rapporti, trovando opportuni temperamenti tra il diritto privato e il diritto pubblico e collettivo, ossia tra l'interesse dell'individuo, e quello generale dei cittadini e il pubblico dello Stato, non essendosi sin qui dai pubblicisti escogitata veruna teorica, per quante ne siano

Digitized by Google

state messe innanzi in questi ultimi anni, nè dai giuristi fissato alcun principio che comprenda tutti i casi, od almeno dia una norma sicura di giudicarli, anch'esso il Procuratore Generale Muratori si è degnato di scendere dalle più alte regioni dell'ideale a qualche pedestre ma pratica applicazione del principio dei temperamenti togliendo ad esempio « la quistione che tuttavia si agita sulla responsabilità civile dello Stato pel fatto dei suoi agenti ». Ma l'esempio non calza, e il commento è mala giunta a cattiva derrata.

Sino dal 1879 la Cassazione palermitana ebbe a dichiarare, che lo Stato è responsabile dei depositi giudiziari fatti presso i cancellieri, per la cui colpa e negligenza sono perduti e sottratti; e gli *uomini competenti* notarono, che era *quistione gravissima, e molto controversa.* Sapevamcelo: « Più tardi però (continua il Procuratore Generale) fu prevalente presso talune Corti del Regno il *sistema* (? !) contrario, ed allora le censure si allungarono contro la dissidente Cassazione di Palermo ». Ma a torto, secondo lui, che spende quattro o cinque pagine per difendere ad oltranza quel *magistrale pronunziato,* venendo a siffatta conclusione: « È questa la teoria dei temperamenti equamente applicata, e che torna ad onore del Governo, del suo credito, della sua considerazione ». *Amen:* ma anche qui è calzante il detto: *non defensoribus istis tempus eget;* e del resto, la teoria della irresponsabilità dello Stato in questi e simiglianti fatti dei suoi funzionari, e prima e dopo e sempre fu sostenuta energicamente dal compianto Avvocato Generale erariale Mantellini, specie nel libro: *Lo Stato e il Codice civile*, sinchè non la fece accettare dalla Corte Suprema di Roma e di Firenze. Vedasi il mio trattato: *Introduzione al Co-*

Digitized by Google

dice civile e al diritto internazionale privato, Venezia 1881, ediz. seconda, a pag. 227 e seguenti, là dove sono confutate le contrarie argomentazioni, anche più valide e serie di quelle ora riprodotte dal Procuratore Generale Muratori. Egli cita l'autorità del Laurent, ripetendo con lui che la quistione è più tosto di fatto che di diritto; ma noi avevamo osservato (pag. 228) che l'illustre professore di Gand in quest'arduo tèma pare abbia messo da parte ogni criterio, e quando indaga, se dall'atto del Governo consegue lesione di diritto, e quando rimette al giudice il conoscere verso quale ordine d'impiegati o verso qual titolare sia lo Stato da ritenere per *committente* a senso e per gli effetti dell'articolo 1153 del Codice civile. In somma il Laurent in cambio di dare una soluzione, pone il quesito della resposabilità civile, e lo pone male. Politico essendo (ci sia consentita questa sola risposta al Procuratore Generale), e per la nomina e per le funzioni, il rapporto dello Stato verso gli ufficiali e i loro atti non può allo Stato conseguirne civile responsabilità, e *socialistica* è la contraria teoria della responsabilità dello Stato per quasi-delitto.

Egli difende e loda altresì la sentenza del 1883 della stessa Corte « che plaudiva al pronunciato della Corte di appello sul risarcimento del danno cagionato dagli agenti della capitaneria del porto ». In questa formola vi manca il termine necessario: *a carico dello Stato.* E siccome anche a questa massima gli *uomini competenti* e le altre Corti supreme in casi analoghi si sono mostrati contrari, il Procuratore Generale Muratori risponde che hanno fatto male a *guardare la quistione dal punto di vista dell'interesse del momento*, e quel ch'è peggio: « senza riflettere che il rifiuto dello Stato alla sua be-

Digitized by Google

nefica protezione, e il rimando del danneggiato ad una impotente guardia per la rivalsa, crea la diffidenza ed il sospetto, allontana gli stranieri dai nostri porti, scoraggia ed arresta il commercio marittimo, inaridisce le fonti della ricchezza nazionale, che serve ugualmente alla prosperità della pubblica azienda ». Una simile esagerazione rettorica o grottesca sarebbe appena perdonabile ad uno scolaretto del padre De Colonia! E come ciò fosse poco, e non si fosse spiegato abbastanza, aggiunge queste altre parole, che direi gravi, se non fossero un *telum sine ictu* contro l'autorità delle altre Corti supreme, e nella loro generalità vacue e insensate: « Io non temo di affermare che in vista (?!) delle specialità dei fatti succennati il sistema opposto sia soverchiamente severo, che possa rompere l'armonia delle leggi e l'eguaglianza dei diritti, ed avvalorare le tristi conseguenze che l'ignoranza e gli abusi possono trascinare ».

Alla pagina 13 annunzia di imprendere la rassegna di quanto nell'anno scomparso operarono gli *equilibristi* e *controllori* della Cassazione, come si dovrebbero chiamare i componenti della medesima, secondo la elegante definizione che il Muratori dà delle attribuzioni sue, dicendola: *grande missione di equilibrio e di controllo nell'ordine giudiziario.*

Fra i dati statistici pone che le sentenze di condanna alla pena di morte furono tredici, cioè 10 di meno delle condanne pronunciate nel 1883. Lascia alla statistica generale il determinare se tali differenze si debbano ascrivere a migliorate condizioni del corpo sociale, o a maggiori assoluzioni, o a più largo uso di circostanze attenuanti. Noi ne facciamo cenno solo per dedurne, che non ci eravamo male apposti nel ritenere mal fon-

Digitized by Google

dati gli apprezzamenti del Procuratore Generale De Falco sullo stesso gravissimo oggetto.

Passa quindi il Procuratore Generale Muratori a riferire le massime affermate nel corso dell'anno dalla Corte Suprema, ma siccome si restringe a darne un magro riassunto, senza alcuna avvertenza o richiamo comparativo dello stato vuoi della dottrina vuoi della giurisprudenza, così ce ne passeremo. La rassegna, fatta a questo modo non serve a nulla, come giustamente osservava il De Falco nel suo discorso (a pagine 17-18): « Imperocchè se essa si limita a riassumere e riferire soltanto le questioni risolute e le massime stabilite, fa opera di poca o nessuna utilità, non essendovi giornale o raccolta di giurisprudenza che non riporti in sunto o per disteso le sentenze (di Corti supreme) ».

Non è vero poi l'altro asserto del De Falco, che si faccia « in vece opera inopportuna ed improvvida, se non paga di riferirle voglia costituirne oggetto di analisi e di commenti ». E ciò per venire alla conclusione, assai comoda pei poltroni od inetti, che è meglio non farne nulla. Certo, l'opera non è agevole nè scevra di difficoltà; ma *omnia vincit labor improbus*, e del resto, giova ripeterlo, come queste si possano felicemente superare e far cosa decorosa per l'amministrazione della giustizia e utilissima per la giurisprudenza in tanto fervore di studi comparati, lo dimostrano appieno i discorsi del Proc. Gen. Calenda. Comprendo che dei Calenda con quel suo bello ingegno e criterio arguto, nudriti di forti studi, e con quel suo tatto sicuro, e tenore di vita laborioso, prudente e paziente, ve n'è uno solo, come non è facile trovare un altro De Falco, ma anche per questo la Cassazione dovrebbe esser unica.

Digitized by Google

In Francia e in Germania si è impensieriti a trovare un primo presidente e un procuratore generale, degni di quell'altissimo ed unico seggio; e in Italia ne abbiamo una diecina in carica e cappa magna, e almeno un'altra diecina di già designati o predestinati successori! La rivendicazione di tutti i primati ci tirò addosso le invettive e il dispregio degli altri popoli civili; la sublimazione di tanti uomini mediocri o nulli ci frutterà danni e scorni grandissimi, e ci renderà ridicoli! Potrebbe esservi legge più urgente di quella or proposta dall'on. Taiani, e già caldeggiata dall'on. Mancini; il quale, come abbiamo più sopra detto, si valse eziandio di questo argomento, cioè di far cessare la meraviglia e la derisione degli stranieri per le nostre cinque Corti supreme di giustizia e pel nostro Ordinamento giudiziario richiedente per un esercito di alti e bassi magistrati?!

Ormai del disegno Taiani si può dire ma a maggior ragione ciò che diceva il Mancini sullo stesso argomento: « Se egli (il guardasigilli) non lo condurrà a termine, non ne dubito, verrebbe dopo di lui chi, spinto dalla necessità delle cose e dalla potenza dell'opinione pubblica, riuscirebbe a condurlo a porto ed a realizzarlo ». E il Taiani è personaggio di tale carattere, che vorrà e saprà vincere tutte le difficoltà e le resistenze che avversari dichiarati e potenze occulte non mancheranno certo di opporre. Per non offendere la sua modestia diremo solo che uomo di genio nel governo è colui che congiungendo un giusto e fermo volere ad un'alta intelligenza, fa la grandezza dei principii penetrare nei nuovi instituti e ne' particolari della vita e dà loro mirabile risalto.

Il Procuratore Generale Muratori ha creduto che va-

Digitized by Google

lesse il pregio spendere qualche parola soltanto per illustrare la massima, affermata dalla Cassazione palermitana, non meno che dalla napolitana, come già si è visto, relativa all'art. 78 della legge sull'ordinamento giudiziario, avendone poi la prima fatta anche più ampla applicazione, là dove dichiarò che la istruzione compiuta da un giudice che fa parte della Corte di assise contro un testimone accusato di falso nel corso del dibattimento della causa principale e per delegazione della stessa Corte, non è motivo d'impedimento pel giudice a concorrere poi alla decisione del merito di siffatto incidente. Solo ci spiace di vedere storpiato il famoso detto di Ulpiano: *judex posteaquam sententiam* DICIT (*sic*), *desinit esse judex;* mentre il testo dice: *posteaquam semel sententiam dixit* ecc.

Il Procuratore Generale Muratori, che dev'esser di vena assai dolce e della più facile contentatura, si loda di tutto e di tutti e della Corte in generale, dei magistrati giudicanti e dei membri del Pubblico Ministero, come pure del fôro, *rammentando con orgoglio* di aver anch'egli *per lunghi anni indossato la toga del l'avvocato,* e dell'avvocatura erariale, e non dimentica nemmeno i poveri impiegati di cancelleria. Ma dove l'adulazione cipare che rasenti il ridicolo

di quelli ch'hanno in uso
Scambievolmente d'affumarsi il muso

è nelle parole che rivolge a S. E. il Primo Presidente, e segnatamente in questa chiusa singolarissima non meno pel concetto che per la forma: « Abbiatevi il plauso di tutti i lavori ».

Anch'egli fa la commemorazione di colleghi e di avvocati defunti, ma con lodevole sobrietà; e fra si lut-

Digitized by Google

tuosi ricordi il suo « pensiero vola a Napoli fra i gemiti, la desolazione e la morte, opera crudele dell'asiatica lue ». E anch'egli, com'è giusto, tributa omaggio di ammirazione alla carità eroica del magnanimo Umberto. Il colera pur troppo fece grandi mali; ma se fosse lecito scherzare in tèma sì doloroso, si sarebbe tentati a dire che è stato almeno benemerito.... della rettorica del Pubblico Ministero. Il modo di scrivere del Muratori tuttochè *pretensivo* è alquanto sciatto e improprio, come i lettori avranno di leggieri rilevato da alcuni passi da noi testualmente citati; ai quali per soprammercato ci piace aggiungere il seguente: « Un tal risultato è dovuto alla facilitazione (*sic*) accordata dal Governo del Re con l'applicazione di altri a consiglieri, che sebbene non siano sufficienti a creare (*sic*) un'altra sezione civile per ripianare (*sic*) il vecchio debito (*sic*), sono *valsi* (*sic*) a stabilire una terza udienza settimanale ed in media si sono esitati cinque ricorsi per ogni udienza ».

E qui prima di por termine a questa rassegna critica sui discorsi dei Procuratori Generali avanti le Corti supreme, vogliamo ricordare ai nostri benevoli lettori il testo preciso dell'ordinamento giudiziario, che li riguarda, affinchè dicano essi, se paia loro osservato e bene od almeno uniformemente interpretato. Articolo 150: « Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno il Procuratore Generale, ed il Procuratore del Re *rendono conto* in pubblica udienza all'assemblea generale della Corte e del Tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, *del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della Corte e del Tribunale* ».

Digitized by Google

A me, a dirla coll'usata schiettezza e franchezza pare di no, e rilevati sbalestramenti ci dovrebbero dare piena ragione.

Nel disegno di legge testè presentato dal guardasigilli Taiani per la riforma dell'ordinamento giudiziario, l'art. 96 corrisponde all'art. 150 della vigente legge, per ciò che attiene alla relazione da farsi dal P. M. in assemblea generale « del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la circoscrizione territoriale della Corte ». L'unica innovazione (art. 131, n. 3) consiste in ciò, che tale relazione si è tolta ai tribunali vuoi di pretura, vuoi provinciali, e si è lasciata solo alla Corte Suprema di giustizia e alle Corti d'appello. È già un passo notevole; ma a noi piacerebbe che l'inaugurazione del nuovo anno giuridico fosse fatta per tutte le autorità giudiziarie del Regno dalla sola Corte Suprema, con un discorso del Guardasigilli e del Procuratore Generale. Solo per tal guisa si eviterebbero i non pochi nè lievi inconvenienti che derivano dai discorsi inaugurali, e che non conferiscono certo al prestigio della magistratura. Ma se preferiscasi di mantenere questa oratoria esercitazione presso le altre Corti, almeno se ne determinino meglio gl'intendimenti, i modi e i confini per cansarne le consuete e facili esorbitanze e divagazioni.

A modello dei discorsi inaugurali presso le Corti giudiziarie meritano d'esser proposti quelli del D'Aguesseau, ne' quali sono mirabilmente messi in rilievo i doveri de' magistrati e illustrate ardue questioni di diritto privato e pubblico, e i suoi detti sentenziosi sono anche oggi citati da giureconsulti e pubblicisti. Giova segnalare, che il successo degli eloquenti suoi discorsi egli lo dovette in gran parte alla perfetta rispondenza

Digitized by Google

delle sue parole co' suoi sentimenti e colla più esemplare condotta, e allo spirito di moderazione e benevolenza a cui non meno essi che tutti gli atti della sua vita erano inspirati.

Fra le difformità o varietà di questi discorsi oratorii ne vogliamo in fine notare una di lieve momento, ma abbastanza curiosa. La legge, come abbiam visto, non ammette che il Pubblico Ministero faccia in pubblica assemblea alcuna requisitoria od instanza. Non di meno per consuetudine generalmente invalsa, il Procuratore del Re, dopo letta la sua relazione, suol richiedere al Presidente del Collegio di inaugurare nel nome del Re il nuovo anno giuridico. Veramente come non c'è legge, così non c'è vero bisogno che imponga questa dimanda, essendo quella dichiarazione tutta cosa dell'ufficio presidenziale; a cui dovrebbe lasciarsi il merito della spontaneità, come ha fatto il Procuratore Generale Calenda, non trovandosi verun cenno di simile fru stranea requisitoria nel suo discorso a stampa. Ecco ora la formola adoperata dagli altri: Muratori, procuratore generale a Palermo: « Nel nome dell'ottimo Principe io vi chiedo, illustre presidente, che dichiariate *aperto il nuovo anno giuridico* ». Manfredi, Procuratore Generale a Firenze: « dichiarate in nome della Maestà del Re *incominciato il nuovo anno giudiziario* ». Masucci, sostituito procuratore generale a Napoli: « In nome del Re il Pubblico Ministero dimanda l'*inaugurazione del nuovo anno giuridico* ». De Falco, procuratore generale a Roma: « Ed ora riprendiamo fidenti le nostre funzioni, e nel nome augusto di Umberto I Re d'Italia, il quale tanto affetto e tante speranze in sè racchiude, dichiarate, signor presidente, che la *giustizia sarà a tutti resa con fermezza ed im-*

Digitized by Google

parzialità (*sic*), e che inteso a codesto fine *incomincia oggi* per la Corte di Cassazione di Roma il nuovo anno giuridico, 1885 ». Mi perdoni il Procuraratore Generale De Falco se debbo dirgli con tutto il rispetto, ma con pari franchezza, che è impossibile immaginare una requisitoria più strana di questa! Tanto ciò è vero, che il presidente, a cui spetta il titolo di *primo* e di *eccellenza*, non quello *confidenziale* di semplice *signore*, si guardò bene dal fare una simile *dichiarazione* e si limitò a dire *inaugurato il nuovo anno giuridico*. E questa è la formola preferibile a qualunque altra, perchè più semplice, più propria e più significativa, se gli eccellentissimi e sapientissimi e letteratissimi Procuratori Generali vorranno degnarsi di ricevere questa piccola lezione filologica non da me, che mi professo loro umile discepolo, ma dal Tommaseo (voc. *inaugurare*), che in fatto di lingua ne sapeva più di tutti, e ne raccomandava la proprietà specialmente agli uomini di legge, essendo la lingua uno de' più potenti vincoli di nazionale unità e concordia.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

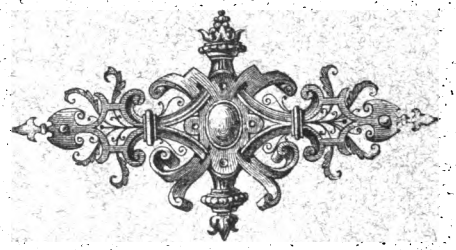

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google